

CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DI CONTROLLO

SULLE SPESE ELETTORALI PRESSO LA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

REFERTO SUI CONTI CONSUNTIVI, RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE ED ALLE CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI SVOLTE NELLE DATE DEL 4 E 5 OTTOBRE 2020 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE

(Art. 12 comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n.96)

Il Collegio è composto dai magistrati:

Cons. Adriana Parlato

Cons. Alessandro Sperandeo

Ref. Antonio Tea

Hanno collaborato alla redazione del referto i funzionari:

dott.ssa Patrizia Geraci

dott. Antonio Caruso

dott.ssa Maria Concetta Turco

INDICE

PREMESSA	3
PARTE GENERALE	4
Quadro normativo di riferimento	5
Profili metodologici e operativi del controllo svolto	20
Osservazioni conclusive	22
PARTE SPECIALE	25
Spese e finanziamenti relativi al Comune di Marsala	26
Spese e finanziamenti relativi al Comune di Milazzo	31
Spese e finanziamenti relativi al Comune di Agrigento	36
Spese e finanziamenti relativi al Comune di Carini	42
Spese e finanziamenti relativi al Comune di Augusta	48
Spese e finanziamenti relativi al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto	52

PREMESSA

Il presente referto è stato redatto dal Collegio istituito presso la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 96 del 6 luglio 2012¹, recante *“Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”* ed espone il risultato dei controlli eseguiti sui conti consuntivi delle spese sostenute dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nelle campagne elettorali, e delle relative fonti di finanziamento, che hanno preso parte alle consultazioni amministrative per il rinnovo delle cariche di sindaco e di consigliere comunale nelle date del 4 e 5 ottobre 2020.

La relazione si compone di una parte generale, dedicata alla ricostruzione del quadro normativo con cui si è confrontato il Collegio, cui segue la descrizione della metodologia adottata e una sintesi delle attività svolte, e di una parte speciale, contenente le schede che sintetizzano gli esiti delle verifiche condotte sui singoli rendiconti trasmessi dalle forze politiche che hanno preso parte alle competizioni elettorali.

¹ La lettera c) è stata modificata dall'art. 33, comma 3, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, restringendo l'ambito del controllo della Corte alle elezioni svolte nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; cfr. anche il successivo comma 7, inciso dalle modifiche apportate prima dall'art. 14 - bis, comma 2, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, che, nella versione vigente intesta la potestà sanzionatoria, già spettante alla Sezione al Collegio, presso la stessa istituito, e, successivamente, dall'art. 33, comma 3, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, che ha indicato, quali destinatarie di eventuali sanzioni le forze politiche che hanno preso parte a competizioni elettorali per il rinnovo delle cariche dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Le richiamate disposizioni trovano applicazione, nel rispetto degli specifici regimi di disciplina in materia di organizzazione delle Sezioni regionali di controllo, in tutte le Regioni, siano esse a Statuto ordinario o speciale, trattandosi di materia appartenente alla legislazione esclusiva statale in virtù del disposto di cui all'art. 117 Cost., comma 2, lett. m) e p).

PARTE GENERALE

Quadro normativo di riferimento

1. *L'originaria ratio del controllo istituito dall'art. 12 della legge n. 515/1993 e l'attualità del fine di garantire la trasparenza della gestione contabile dei partiti riguardante le competizioni elettorali*

Nel contesto della riduzione dei contributi pubblici a partiti e movimenti politici, l'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, ha introdotto significative innovazioni riguardanti le elezioni comunali, prevedendo, nei commi da 1 a 5, limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e, al successivo comma 6, l'applicabilità di alcune delle disposizioni contenute nella legge n. 515/1993; il comma 7 detta la disciplina del regime sanzionatorio.

In primo luogo, deve evidenziarsi che il modello di controllo esteso alle elezioni amministrative, delineato, in riferimento alle elezioni nazionali, dalla legge n. 515/1993, presupponeva l'erogazione in favore delle forze politiche di finanziamenti pubblici, oggi aboliti ad opera del D.L. n. 149/2013, recante l'*"Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore"*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014 n. 13².

² Si riportano, di seguito, per grandi linee le tappe fondamentali dell'evoluzione normativa della materia.

I partiti trovano un essenziale riconoscimento nel Titolo IV della Parte I della Costituzione e, precisamente, nell'art. 49, il quale, com'è noto, prevede che *"tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale"*.

Inizialmente non era prevista alcuna regolamentazione dei contributi a favore delle forze politiche: il vuoto normativo fu colmato dalla legge n. 195/1974, c.d. legge Piccoli, intitolata *"Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"*, che mirava a garantire l'indipendenza dei partiti dalle pressioni dei finanziatori mediante l'introduzione di un contributo pubblico diretto e per mezzo della previsione di strumenti volti a rendere trasparente l'eventuale apporto ricevuto dai privati, che, insieme alle quote d'iscrizione, completava il novero delle fonti di approvvigionamento. Più nel dettaglio, l'art. 1 attribuiva ai partiti politici il diritto a ricevere un contributo a titolo di concorso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere; l'art. 3 prevedeva il contributo ordinario, volto a sovvenzionare lo svolgimento dei compiti e delle attività funzionali ordinarie dei partiti; l'art. 7, al primo comma, ancora vigente e oggetto di applicazione nella sua attuale formulazione, risultante dalle modifiche apportate dall'art. 9, comma 28, della legge n. 96/2012, introduceva il divieto di finanziamenti e di contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore di partiti o delle loro articolazioni politico organizzative e di gruppi parlamentari, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica. Il secondo comma (vigente nel testo originario) ripeteva lo stesso divieto anche per i finanziamenti erogati, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da società diverse da quelle di cui al comma precedente, salvo che per i contributi, di per sé non *contra legem*, deliberati dall'organo societario competente e regolarmente iscritti in bilancio. La violazione di tali prescrizioni configurava (e tuttora configura) i reati di finanziamento illecito e di finanziamento occulto, puniti con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate.

In seguito, venivano adottate la legge 8 agosto 1980, n. 422, intitolata “*Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento europeo e per i consigli regionali*” e la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante “*Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici*”, il cui art.4, comma 3, introduceva, nel caso di liberalità private in favore dei partiti, la regola della c.d. “dichiarazione congiunta” da parte del soggetto erogante e di quello percipiente, tenuti alla sottoscrizione di unico documento, per il caso in cui il valore del contributo privato, reso sotto qualsiasi forma, superasse l'importo di 5 milioni di lire; al di sotto della soglia (attualmente fissata dal comma 18 dell'art. 1 della legge n. 3/2019 in 3.000 euro), tale adempimento non è necessario; la violazione degli obblighi riguardanti la dichiarazione congiunta viene punita con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale; la fattispecie, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 689/1981, sopravvenuta alla norma incriminatrice, costituisce attualmente un illecito amministrativo.

L'insufficienza del sistema di controlli, il cui inasprimento era stato una delle finalità perseguite dalla legge n. 659/1981, fu resa manifesta dai risultati delle inchieste giudiziarie dei primi anni '90, che svelarono come i partiti, in aggiunta agli ingenti contributi statali, avessero goduto anche d'imponenti flussi di denaro ricevuti per vie occulte: in occasione del *referendum* del 18 aprile 1993, dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del 1993, fu espressa la volontà di abrogare le norme che prevedevano il finanziamento pubblico per l'attività ordinaria dei partiti, vale a dire gli artt. 3 e 9 della legge n. 195/1974; rimanevano in vigore, invece, le disposizioni sul contributo pubblico per le spese elettorali.

Al vuoto normativo venutosi a creare in conseguenza dell'esito dalla consultazione referendaria, seguì l'introduzione dalla legge n. 515/1993, volta, fra l'altro, a disciplinare la tipologia di contributo sopravvissuto alla consultazione referendaria, vale a dire quello rivolto alla partecipazione alle spese affrontate nello specifico agone elettorale.

La novella fu connotata da numerosi elementi di novità, fra i quali alcuni di particolare rilievo e di perdurante interesse.

L'art. 10 imponeva un limite alle spese per la campagna elettorale delle formazioni politiche stabilendo che le stesse non potessero superare “*la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 200 per il numero complessivo degli abitanti delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei quali è presente rispettivamente con liste o con candidati*”; l'art. 11 chiariva cosa dovesse intendersi come spese elettorali, fornendone l'elencazione (la disposizione sarà oggetto di un più approfondito esame nel prosieguo della trattazione); in tema di controlli, l'art. 12, al primo comma, imponeva ai partiti presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica, di presentare ai Presidenti delle Camere il consuntivo riguardante le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento affinché lo inviassero alla Corte dei conti; dello svolgimento dei controlli veniva incaricato un apposito Collegio, composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario; l'art. 13 istituiva, presso la Corte d'Appello del capoluogo di ciascuna regione, il Collegio regionale di garanzia elettorale, la cui attività, concernente l'esame delle spese elettorali sostenute dai singoli candidati, è disciplinata dai commi 6 e 7 dell'art. 7 e dall'art. 14; l'art. 15, a garanzia dell'effettiva osservanza dei precetti, poneva un articolato complesso di sanzioni: si rammentano, al comma 13, la sospensione del versamento del contributo pubblico in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali, (la disposizione è stata abrogata insieme all'abolizione dello stesso contributo) e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai successivi commi 14, 15 e 16, la cui applicazione è rimessa al Collegio di controllo sulle spese elettorali.

Deve però osservarsi che l'impianto della legge n. 515/1993 appare viziato da un difetto fondamentale, emerso con evidenza sempre maggiore negli anni successivi della sua applicazione: i contributi erano concessi senza nessuna correlazione con le spese dimostrate, finendo per consistere, nella sostanza, in un'incontrollata prosecuzione del finanziamento del quale il *referendum* aveva decretato l'abrogazione: le anomalie che connotavano il nuovo sistema erano oggetto di rilievo da parte del Collegio istituito in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato del marzo 1994, che censurava sia il mancato raccordo, anche ai fini dell'esame, fra il consuntivo elaborato dell'associazione politica come struttura associativa stabile (ove esistente) e la documentazione contabile prodotta dalla stessa formazione politica, operativa come “macchina elettorale” sia l'erogazione dei contributi sulla sola base dei risultati elettorali, suggerendo l'introduzione di un meccanismo correttivo che li ponesse in relazione con le spese accertate (il primo tema è ancora attuale, come osservato nelle conclusioni).

Il quadro veniva poi reso ulteriormente farraginoso e complesso dall'aggiunta di nuovi tasselli, quali la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante “*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*” e la legge n. 2/1997, recante “*Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici*”, quasi integralmente soppressa dalla legge n. 157/1999, recante “*Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie*”; la legge n. 156/2002, contenente “*Disposizioni in materia di rimborsi elettorali*”; il D.L. n. 273/2005, convertito nella legge n. 51/2006, recante “*definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti*” e il D.L. n. 1/2006, convertito nella legge n. 22/2006, agli artt. 3 *ter* e 3 *quater*, innovava rispettivamente gli artt. 7 e 10 della legge n.515/1993, rispettivamente riguardanti i limiti di spesa riferibili ai candidati e ai partiti.

I Collegi per il controllo delle spese elettorali, nel frattempo, muovevano nuove e articolate considerazioni critiche nei confronti del sistema di finanziamento dei partiti, stigmatizzando l'erogazione di contributi a prescindere dalle spese dimostrate, financo a favore delle forze politiche che avevano dichiarato di non averne sostenute.

In seguito, in un clima di riprovazione per l'utilizzo poco trasparente, a volte addirittura distorto e privatistico, delle ingenti risorse pubbliche erogate, fu emanata la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante “*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*”, caratterizzata da rilevanti modificazioni alla pervigente disciplina.

I controlli della Corte dei conti sulla legittimità dei rendiconti riguardanti la gestione delle campagne elettorali, tuttavia, anche se non sussiste più l'esigenza di accertarsi del corretto utilizzo di risorse pubbliche, sopravvivono ancora oggi, in un mutato contesto di contribuzioni dirette esclusivamente private.

Al riguardo, deve osservarsi, da una parte, che la *ratio legis* coincidente con il controllo sull'uso dei finanziamenti statali è restata puramente teorica, dato che, in realtà, non vi fu nessun collegamento fra le spese effettivamente sostenute e i contributi, erogati sulla base di criteri estranei alla documentazione degli esborsi e in misura di gran lunga superiore agli stessi, come più volte denunciato dalla Corte dei conti³.

D'altra parte, l'ulteriore fine, pure sotteso dalla normativa destinataria del rinvio operato dall'art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, invece, resta attuale, risultando anzi accresciuta, in un regime di prevalenza⁴ degli apporti privati,

Il primo profilo qualificante l'intervento normativo concerne una considerevole contrazione dell'apporto pubblico (poco dopo del tutto abolito).

Un altro aspetto centrale della riforma – confermato normazione successiva, che, anzi, ne ha implementato il nucleo essenziale – si sostanzia in misure volte a rendere efficaci i controlli sui bilanci e sulle scritture contabili, aumentandone la trasparenza; si fa riferimento, in particolare all'art. 9, rubricato “*misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici*”, che, al primo comma, “*allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella ... gestione contabile e finanziaria*”, ha imposto ai partiti, ai movimenti politici e alle liste di candidati, che non siano diretta espressione degli stessi, in possesso dei requisiti necessari per accedere al finanziamento pubblico, l'obbligo di avvalersi, per la redazione dei bilanci, di una società di revisione, iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, incaricata di esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e al comma 3, ha istituito la “*Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici*”, con sede presso la Camera dei deputati, composta da cinque magistrati, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti; il comma 28, ha apportato al primo comma dell'art. 7 della legge n. 195/1974 una modifica, per cui il testo attuale ricomprende fra i destinatari del divieto di finanziare i partiti, le loro articolazioni politico-organizzative e i gruppi parlamentari anche “*le società con partecipazione di capitale pubblico inferiore o uguale al venti per cento e le società controllate da queste ultime ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società*”; l'art. 11, al comma 3, ha modificato l'art. 12 della legge n. 513/1993, inserendovi i commi 1 *bis* e 3 *bis*; nella ambito del *corpus* normativo esaminato, riveste un essenziale rilievo, ai fini d'interesse, l'art. 13, riguardante le elezioni comunali, che nei commi da 1 a 5, introduce limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e, al comma 6, dispone l'applicabilità dell'art. 12 della legge n.515/1993, intendendosi “*sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio*” (in seguito, l'art. 33, comma 3, lett. a) del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni, nella legge 11 agosto 2016, n. 116, ha aggiunto il seguente periodo “*gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti*”).

Lo scenario muta drasticamente con il decreto - legge n. 149/2013, recante l’*“Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”*, poi convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014 n. 13, con il quale si è dato vita a un nuovo sistema, basato sulla prevalenza dei contributi privati e, in minor misura, su forme di contribuzione indiretta e sulla destinazione volontaria del due per mille dell'Irpef.

³ Cfr. il referto dal Collegio di controllo sulle spese elettorali reso in occasione elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato del marzo 1994 e la relazione sulle elezioni politiche svoltesi nel 2008; *vd.*, inoltre, l’*“analisi delle spese sostenute e dei contributi erogati nel periodo 1994-2008”* ed il referto per le elezioni politiche del 2013, successivo all’abolizione del contributo pubblico, che ne evidenzia le storture.

⁴ Permangono, allo stato, ipotesi marginali di contribuzioni pubbliche indirette, costituite dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dalla detraibilità delle liberalità in favore delle forze politiche.

l'esigenza di garantire la trasparenza della gestione contabile dei partiti con riferimento alle competizioni elettorali, momento essenziale nella dialettica politica del sistema democratico: in questi termini si è espressa la Sezione delle Autonomie, con particolare riguardo alle verifiche sulle elezioni locali, evidenziando l'esigenza *“di assicurare la correttezza e la lealtà della competizione elettorale nonché la trasparenza dei mezzi finanziari impiegati a copertura delle spese”* e precisando che *“il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo (...) si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi”* (cfr. le deliberazioni della Sezione Autonomie n. 24/2013/INPR e n. 12/2014/QMIG).

Si rammenta, inoltre, che il tema della trasparenza dei contributi, finalizzata soprattutto al contrasto dei fenomeni corruttivi, costituisce la finalità ispiratrice della legge 9 gennaio 2019, n. 3, rubricata *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”*⁵, (recentemente modificata dal D.L. n. 34/2019, c.d. *“decreto crescita”*, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58/2019, intitolata *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* e, in particolare, dall'art. 43, relativo alla *“Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore”*).

In secondo luogo, si osserva che la tecnica utilizzata dal legislatore, ispirata al *“rimando normativo”*, rende necessaria un'opera di coordinamento fra fonti normative, che, nel loro complesso, danno vita a una disciplina incerta e lacunosa, ricostruita sotto i profili di seguito illustrati⁶.

⁵ Per quanto d'interesse, il comma 18 dell'art. 1 della legge n. 3/2019 ha ridotto il limite oltre il quale è necessaria la c.d. *“dichiarazione congiunta”* di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, al minor importo di 3.000 euro a fronte della soglia di 5000 già prevista.

⁶ Il comma 6, in particolare, rende applicabile alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (si noti la discrasia relativa alla soglia di abitanti ai fini dell'ambito del rinvio e di quella, più elevata, che circoscrive la latitudine del controllo esercitato dai collegi presso le Sezioni territoriali):

“a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro

2. Il collegio istituito ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 della legge n. 515/1993 e dell'art. 13 della legge n.96 del 2012; natura, ambito e oggetto del controllo esercitato. Altri soggetti intestatari di funzioni di controllo

L'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012 effettua un parziale richiamo all'art. 12 della legge n. 515/1993, rendendo così parzialmente applicabile alle elezioni amministrative alcune delle disposizioni riguardanti il controllo sui consuntivi sulle spese effettuate per la campagna elettorale da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica e sulle correlate fonti di finanziamento.

Il rinvio riguarda, fra l'altro, l'art. 12, comma 2, della legge n. 515/1993, che demanda le verifiche sui consuntivi ad un apposito collegio, istituito presso la Corte dei conti, composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio; le verifiche sulla legittimità e sulla regolarità dei consuntivi presentati dai partiti e dalle altre formazioni politiche concorrenti per il rinnovo degli organi rappresentativi dei Comuni con popolazione superiore a 30.000⁷, invece, spettano ad appositi Collegi, da costituirsi, in occasione di ogni elezione amministrativa, con decreto del Presidente della Sezione regionale di controllo individuata in base all'ambito territoriale di competenza, definiti quali *“organi incardinati “presso” le diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio”*, costituenti *“articolarioni*

proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

b) articolo 11;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; (20)

d) articolo 13;

e) articolo 14;

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19”.

⁷ L'innalzamento della soglia di abitanti oltre la quale si attiva il controllo della Corte, precedentemente fissata in 15.000 abitanti, dipende dalle modifiche apportate dall'art. 33, comma 3, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

organizzatorie dotate di competenza riservata o funzionale” (cfr. la deliberazione n. 24/AUT/2013/INPR).

Proseguendo nell’analisi della composita disciplina, viene in considerazione la prima parte del comma 3 dell’art. 12 della legge n. 515/2013, che limita l’esame della Corte alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse: si tratta, quindi, di un controllo di legittimità e regolarità, di carattere successivo, riconducibile alle funzioni assegnate alla magistratura contabile dal secondo comma dell’art. 100 della Costituzione, con esiti di natura dichiarativa, eventualmente sfocianti nella condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, priva di finalità di recupero, data la natura unicamente privata dei contributi di cui beneficiano le forze politiche.

L’obiettivo dell’attività, comunque, non consiste nell’irrogare sanzioni ma nello svolgere una funzione di referto, come può desumersi con evidenza dall’espresso rinvio del richiamato art. 13, comma 6 lett. c) all’art. 3-bis, il quale dispone che *“La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3”*⁸.

Un cenno, infine, merita la coesistenza rispetto ad altri organi, pure deputati a controlli affini a quello in esame: le verifiche sulle spese elettorali dei singoli candidati, sia per le elezioni politiche che per quelle amministrative, sono affidate ad un apposito Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di Appello del capoluogo di regione⁹; ulteriori compiti, da ultimo implementati, per quanto di più stretto interesse, dai commi 11 e 22 dell’art. 1 della legge n. 3/2019, spettano alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici di cui all’art. 9, comma 3, della legge 96/2012.

⁸ Non inficia la superiore conclusione il mancato richiamo, *mutatis mutandis*, del terzo periodo del comma 3 dell’art. 12, il quale stabilisce che *“la Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito”*, condividendosi l’ipotesi avanzata dalla Sezione Autonomie nella delibera n. 24/SEZAUT/2013/INPR per cui lo stesso probabilmente discende da un difetto di coordinamento tra disposti normativi; l’aspetto in questione è stato nuovamente evidenziato dalla Sezione Autonomie nella successiva deliberazione n. 12/2014/QMIG.

⁹ Cfr. gli artt. 13 e 14 della legge n. 515/1993, rispettivamente richiamati dalle lettere d) ed e) dell’art. 13 della legge 96/2012

3. I destinatari dell'obbligo di presentazione dei consuntivi. Carattere ordinatorio del relativo termine

Secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e dell'art. 13, comma 6, lett. c), della legge n. 96/2012, i rappresentanti dei partiti, movimenti e liste partecipanti alle elezioni amministrative devono presentare il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale e alle correlate fonti di finanziamento entro quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale.

Il Collegio, tenuto conto delle incertezze interpretative e delle difficoltà di applicazione della disciplina, ha ritenuto di qualificare come ordinatorio¹⁰ il termine predetto¹¹, verificando, caso per caso, se si trattasse della violazione dell'obbligo di legge al deposito del rendiconto, soggetta a specifica sanzione (ipotesi non verificata nel caso di specie) ovvero di un mero ritardo, sanabile fino alla conclusione delle verifiche.

Il rendiconto, sulla base del tenore della prima norma citata, sembrerebbe dover essere inoltrato al Presidente del Consiglio Comunale; si ritiene, tuttavia, che il Collegio di controllo ne sia divenuto il destinatario, atteso che nell'ambito dei controlli sulle elezioni politiche il passaggio del documento per il tramite dei presidenti delle Camere è venuto meno.¹²

¹⁰ *cf.* la deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR, la quale afferma che “Spetta al Collegio verificare se l'eventuale mancato invio del consuntivo alla scadenza del termine di 45 giorni sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente all'inottemperanza a formale atto di contestazione”.

¹¹ La deliberazione sopra citata ha chiarito anche che “il termine di 45 giorni deve intendersi riferito al periodo temporale compreso fra la data dell'insediamento del Consiglio comunale e l'ultimo giorno utile affinché i rappresentanti dei movimenti politici presenti alle elezioni comunali possano depositare presso la Sezione regionale di controllo il consuntivo”.

¹² *Cfr.* l'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993, nel testo riformato dall'art. 14 bis del decreto - legge n. 149 del 2013; tale interpretazione è aderente alle indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n.12/SEZAUT/2014/QMIG.

4. L'attività istruttoria del collegio

L'attività del Collegio - esaurita la fase prodromica delle richieste d'informazioni rivolte ad altri organi, di cui si darà conto in sede di ricostruzione degli adempimenti concretamente posti in essere, e dell'invio dei solleciti alle formazioni inadempienti all'obbligo di presentazione del rendiconto - si articola in un segmento istruttorio, cui deve ritenersi applicabile l'art. 3, comma 8, della legge n. 20/1994 e l'art. 13, comma 1, della legge n. 689/1981, condotto tramite la richiesta delle integrazioni e dei chiarimenti necessari per l'esame dei consuntivi, con riguardo all'ammissibilità e all'inerenza delle spese, alla completezza della documentazione volta a dimostrarne l'effettività (consistente prevalentemente in fatture comprovanti l'avvenuto pagamento) e all'osservanza delle disposizioni relative alle contribuzioni private (trasparenza dei contributori, dichiarazione congiunta per elargizioni provenienti da persone fisiche e delibera autorizzativa o determina equipollente ed iscrizione in bilancio per quelli promananti da società).

Acquisiti, quindi, i rendiconti, la documentazione agli stessi allegata e quella in seguito fatta pervenire in ottemperanza alle richieste istruttorie, potrà valutarsi la regolarità dei consuntivi sulla base di un quadro cognitivo sufficientemente approfondito.

6. L'esame dei consuntivi

Il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle connesse fonti di finanziamento, che ciascun partito, movimento, lista e gruppo di candidati presente alle elezioni comunali è tenuto a presentare alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge n.515/93, come richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge n.96/2012, costituisce l'oggetto dell'attività di controllo.

Il terzo comma del richiamato art. 12 stabilisce, in particolare, che: *"i controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse"*.

La norma in commento è oltremodo sintetica nel definire l'oggetto del controllo, limitato agli aspetti di legittimità e regolarità documentale, sia sotto il profilo degli specifici aspetti da scrutinare che dei parametri di valutazione, rintracciati anche in norme precedenti e successive alla sua introduzione.

I controlli sulle spese sostenute dei partiti, movimenti o liste (restando escluse dalle verifiche le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale) riguardano il rispetto del limite massimo, la loro ammissibilità e la copertura per mezzo dei finanziamenti, dato che un esubero delle passività sarebbe rivelatore di fonti di approvvigionamento non dichiarate¹³.

Il collegio, quindi, deve accertare:

a) il rispetto dei limiti massimi imposti dall'art. 13, comma 5 della legge 96/2012, il quale stabilisce che *“nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali”*.

Al riguardo deve osservarsi che, sebbene, su un piano astratto, sia apprezzabile la previsione di un limite di spesa volto a garantire la parità delle opportunità dei competitori, evitando che le campagne siano falsate dall'influenza di soggetti in posizione di preminenza economica, in concreto, l'intento risulta frustrato, poiché il tetto è fissato in un ammontare tanto elevato da risultare non raggiungibile da nessuna delle forze in campo (ciò è reso evidente dal significativo divario che intercorre fra i finanziamenti di cui si sono avvalse le liste e la soglia massima consentita).

b) la riconducibilità, sotto il profilo dell'oggetto, alla tipologia elencata dall'art. 11 della legge n. 515/93, richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge n.96/2012 e la riferibilità alla campagna elettorale anche dal punto vista cronologico.

Il primo comma del richiamato art. 11, di seguito riportato, ricomprende le voci di costo corrispondenti alle prestazioni, per loro natura strettamente connesse alla

¹³ La delibera della Sezione delle Autonomie n.24/2013/INPR ha chiarito che per *“conformità alla legge” delle spese sostenute deve intendersi, in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 515 del 1993, la sussistenza di una connessione, diretta o indiretta, della spesa con le finalità elettorali secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale.*”

campagna elettorale, da iscrivere per l'intero nel rendiconto; la sottostante elencazione appare suscettibile di un'interpretazione evolutiva, giustificata dalle innovazioni tecnologiche e dai profondi mutamenti intervenuti nella comunicazione e, di conseguenza, nella scelta dei beni e dei servizi da utilizzare per acquisire credito elettorale:

"1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a) compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Il secondo comma della stessa norma prevede che *"le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate"*.

Si tratta delle cosiddette *"spese forfettarie"*, rendicontabili solo nella misura normativamente prevista, in quanto presumibilmente sostenute non solamente in vista di una specifica campagna elettorale ma anche per realizzare le altre attività intraprese dal partito o dal movimento.

Le modalità di calcolo di tale categoria di spese si riflette sull'eventualità (non realistica) del superamento del limite di spese e sulla misura (concretamente rilevante) della necessaria copertura finanziaria.

La scarsa chiarezza del disposto normativo ha comportato la formazione di orientamenti contrapposti.

Alcuni Collegi territoriali, infatti, hanno ritenuto che la percentuale del trenta per cento vada commisurata all'entità delle spese documentate ricomprese nell'elencazione di cui al primo comma dell'art. 11 della legge n. 515/1993 e che le stesse non debbano essere supportate da pezze d'appoggio; diversamente, ove le spese indicate nel secondo comma fossero provate nel loro preciso ammontare, dovrebbero seguire il regime di cui al primo comma ed essere, cioè, rendicontate per l'intero.¹⁴

Una diversa interpretazione, invece, impone che, ai fini della rendicontazione percentuale, sia prodotta un'idonea documentazione giustificativa, consentendo, comunque, il loro computo integrale qualora ne sia dimostrata in modo inequivoco la totale riferibilità alla singola consultazione elettorale.¹⁵

La questione, comunque, è priva di rilievo pratico per la redazione del referto in oggetto, dal momento che solo una delle forze politiche ha indicato spese forfettarie, dichiarandole, però, erroneamente, senza averle effettivamente sostenute, sulla base di un'inesatta esegesi della norma.¹⁶

Il terzo comma, infine, prevede che: *“Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 36117, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.”*

Per quanto attiene all'inerenza delle spese in relazione al momento in cui è sorta l'obbligazione, si osserva che il comma 1 bis dell'articolo 12, inserito dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 11 della legge n. 96/2012, non è oggetto di specifico richiamo; sul punto si ritiene ancora valido l'orientamento, maturato prima della novella relativa ai controlli sulle elezioni politiche, alla stregua del quale devono essere considerate

¹⁴ Cfr. le delibere della Sezione Abruzzo nn. SRCABR/12/2021/CSE e SRCABR/13/2021/CSE; vd. Anche le deliberazioni n. 105/2020/SRCPIE/CSE della Sezione Piemonte; n. SRC SAR/41/2016/CS della Sezione Sardegna e n. 7/SRCERO/2020/CSE della Sezione Emilia-Romagna; n.364/ SRCVEN 2019/CSE della Sezione Veneto.

¹⁵ Cfr. la deliberazione della Sezione Toscana n.66/2020/CSE

¹⁶ Cfr. anche la precedente delibera di questa Sezione n. 171/2019/CSE e la n.1/ SRCBAS 2020/CSE della Sezione Basilicata.

¹⁷Il testo dell'art. 95 D.P.R. n.361/1957 è il seguente: *“Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000”.*

ammissibili le spese il cui collegamento con la campagna risulti dagli usi commerciali, come per i pagamenti dilazionati, o, comunque, da circostanze univoche.

In conclusione, occorre evidenziare che le spese considerate inammissibili, secondo i criteri sopra indicati, devono essere espunte dal rendiconto e che delle stesse non si terrà conto ai fini del calcolo del limite di spesa e della copertura finanziaria, a differenza di quelle solo irregolari, effettivamente sostenute ma caratterizzate da vizi o insufficienze documentali, da considerare sotto entrambi gli aspetti.

Sul fronte delle entrate, va osservato che l'art. 12 della L. n. 515/1993 non fa un espresso riferimento a un controllo sulle fonti di finanziamento.

Che l'esame del Collegio debba riguardare anche l'attivo del rendiconto, tuttavia, può desumersi da molteplici elementi, quali il tenore del primo comma, in cui si richiede la presentazione alla Corte dei conti di un "*consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento*"; la previsione di una sanzione amministrativa, al successivo art. 15, comma 15¹⁸, "*in caso di mancata indicazione nei consuntivi...delle fonti di finanziamento*"; la necessità di individuare la copertura delle spese accertate e, da ultimo, la *ratio legis* di rendere trasparente la gestione contabile delle campagne elettorali promosse dai partiti.

Gli apporti di cui possono avvalersi le forze politiche, corrispondenti alle voci in attivo dei rendiconti, sono suscettibili di una duplice distinzione: in base alla provenienza dell'apporto, che può consistere in mezzi propri del partito oppure in un'elargizione da parte di terzi, persone fisiche, società o enti, ovvero a seconda che l'oggetto sia il denaro o beni o servizi ceduti gratuitamente, da rappresentarsi in ogni caso nel bilancio, sia in entrata che in uscita.

Sotto il primo profilo, per il c.d. autofinanziamento, realizzato mediante l'utilizzo di fondi propri (presumibilmente derivanti da quote di tesseramenti, dalle rate di rimborsi percepiti in passato e dal due per mille destinato dai contribuenti) la dichiarazione del rendicontante che attesti di aver attinto a fonti del bilancio del partito deve essere considerata idonea a dare prova della copertura delle spese, fino al

¹⁸ La disposizione è applicabile anche alle comunali in virtù del rinvio contenuto nel comma 6, lettera f) dell'art. 13 della legge n. 96 del 6 luglio 2012

corrispondente ammontare, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 18 febbraio 1999, n. 1352¹⁹.

La seconda ipotesi rende necessarie più articolate verifiche, rammentandosi che l'art.10 del D.L. n. 149/2013, ai commi 7 e 8, stabilisce un tetto di centomila euro annui per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche in favore dei partiti politici.

Occorre tener conto, inoltre, dell'art. 7 della legge n.195/1974, la cui violazione configura un illecito penale, sia sotto il profilo della verifica dell'eventuale provenienza di finanziamenti da enti pubblici e dagli altri soggetti indicati al primo comma²⁰, sia, se versati da società diverse da quelle contemplate nel primo comma, dell'osservanza del duplice requisito della deliberazione assembleare (o della determina dell'amministratore unico, investito dei relativi poteri) e della regolare iscrizione della posta in bilancio.

Inoltre, per i contributi provenienti da privati superiori a 3.000 euro, deve essere accertata l'osservanza della prescrizione di cui all'art. 4 della legge n. 659/1981, che richiede la dichiarazione congiunta del donante e del ricevente.

7. Le sanzioni e il relativo procedimento per la loro irrogazione. Segnalazioni

Il regime sanzionatorio si compone sia delle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge n. 515/93, applicabili tramite i rinvii contenuti nel comma 6, lettera f) del 13, comma 7, della legge n. 96/2012, sia del successivo comma 7 del richiamato art. 13,

¹⁹ Queste le motivazioni addotte dalla Corte di legittimità: *“in tema di sanzioni amministrative irrogate ad un partito politico per omessa indicazione di alcune fonti di finanziamento nel consuntivo delle spese elettorali (art. 12 e 15, comma 15, legge n. 515 del 1993), l'espressione "fonti di finanziamento" assume rilievo, nel sistema della legge n. 515 del 1993, soltanto con riferimento alle erogazioni provenienti da terzi (anche se, da un punto di vista strettamente economico, riferendosi all'insieme delle operazioni necessarie al reperimento dei fondi necessari allo svolgimento di una certa attività, essa ricomprende sicuramente i fondi propri di ogni partito utilizzati per tale attività - nel caso di specie, per spese elettorali, sotto forma di autofinanziamento), attese lo scopo di rendere trasparenti tali sovvenzioni, onde assicurare l'autonomia non soltanto del singolo parlamentare, ma dell'intero gruppo politico beneficiario rispetto alle persone (ed alle potenziali pressioni) dei finanziatori, con la conseguenza che l'uso, da parte di una compagine politica, del proprio patrimonio (o di fondi del proprio bilancio) per una campagna elettorale, non incidendo in alcun modo sull'autonomia e sulla trasparenza delle relative scelte parlamentari, non comporta la necessità di menzione espressa nel consuntivo delle spese, sì come imposto dalla ricordata norma di cui all'art. 12 l. n. 515 del 1993.”*

²⁰ Dopo l'entrata in vigore della legge n. 3/2019, in virtù della previsione contenuta nel comma 19 dell'unico articolo, nell'elenco sono comprese anche le cooperative sociali e i consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

specificamente riguardante i consuntivi relativi alle campagne precedenti le elezioni amministrative, delineandosi una pluralità di fattispecie.

Le violazioni, in entrambi i casi, sono accertate dal Collegio, competente anche all'applicazione delle relative sanzioni amministrative.²¹

Va esaminata, in primo luogo, l'ipotesi specifica di cui al comma 7 della legge n. 96/2012²², che introduce e disciplina il più grave degli illeciti in esame, prevedendo che *"in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000"* ²³.

Il termine, come già rilevato, è da considerarsi di natura ordinatoria, così che l'obbligo di deposito può essere validamente assolto entro la chiusura delle operazioni del Collegio.

Passando alle disposizioni applicabili in forza del rinvio contenuto nel comma 6 dell'art. 13 della legge n. 96/2012, va esaminato, per primo, il comma 15 dell'art.15 , della legge n. 515/93, riguardante la mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di dieci milioni fino a cento milioni di lire: la norma, evidentemente, è volta a scoraggiare l'acquisizione non trasparente di risorse e il ricorso a pratiche di finanziamento illegali.

Un terzo illecito, contemplato dall'art.15, comma 16, della legge n. 515/93, pure richiamato dal comma 6 dell'art. 13 della legge n.96/2012, ha per oggetto la violazione del limite di spesa, intendendosi, però, per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 dell'articolo da ultimo citato: l'ipotesi, data l'individuazione di una soglia particolarmente elevata, resta puramente teorica.

²¹ Cfr. il comma 2 dell'art. 14 *bis* del D.L. 149/2013, che, in relazione alla prima delle fattispecie esaminate nel testo, intesta la potestà sanzionatoria, prima attribuita alla Sezione, al Collegio presso la stessa istituito, superando la previgente asimmetria.

²² La corrispondente previsione per le elezioni politiche è contenuta nel comma 14 della legge 515/1993 che, nella sua versione attuale, risente delle modifiche apportate dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

²³ Cfr. l'art. 33, comma 3, lettera b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha coerentemente circoscritto il novero dei soggetti cui è comminabile la sanzione agli stessi tenuti alla presentazione del rendiconto, vale a dire le liste partecipanti alle competizioni elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Il successivo comma 19 dell'art. 15 in commento, anch'esso applicabile alla amministrative, in forza del rinvio, rimanda alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, applicabili, salvo quanto diversamente disposto, con esclusione dell'articolo 16: il procedimento d'irrogazione delle sanzioni indicate corrisponde, quindi, allo schema tipizzato nella disciplina generale degli illeciti amministrativi, che prevede la previa contestazione dell'addebito entro il termine di 90 giorni dall'accertamento del fatto, per concludersi con l'archiviazione o con la notifica dell'ordinanza - ingiunzione, avverso la quale l'ingiunto, se non intende pagare, può fare opposizione dinanzi al Tribunale ordinario²⁴.

L'indicato sistema sanzionatorio corrisponde alle violazioni connesse con la dinamica della competizione elettorale, che non esauriscono, però, la casistica degli illeciti rilevabili dal Collegio, il cui orizzonte di conoscenza ricomprende anche le informazioni potenzialmente riguardanti fattispecie di rilevanza penale, da segnalare alla Procura della Repubblica, quali quelle configurate dall'art. 7 della legge n. 195/1974, oppure relative ad eventuali illeciti amministrativi, come la violazione dell'art. 4, comma 3, della legge n. 659/1981, da comunicare all'autorità competente per l'avvio del procedimento amministrativo di accertamento, di contestazione e di notificazione della violazione e che potrebbe sfociare nell'adozione di ordinanza motivata di archiviazione o di ordinanza-ingiunzione prefettizia.

8. Limiti temporali del controllo e conclusione delle operazioni

L'art. 12, comma 3 (secondo periodo), della legge n. 515 del 1993, applicabile al controllo di questo Collegio in forza del rinvio operato dall'art. 13, comma 6, della legge n. 96 del 2012, ha fissato in sei mesi, prorogabili con motivata delibera per

²⁴ Cfr. la deliberazione della Sezione autonomie n. 12/2014/QMIG, ove si afferma che “i principi generali in tema di garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo, richiamati nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, trovano applicazione anche nei casi in cui, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, della legge 21 febbraio 2014, n. 13, il Collegio incardinato presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sia competente a comminare la sanzione amministrativa pecuniaria in conseguenza del mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte di partiti, movimenti politici, liste e gruppi di candidati presenti all'elezione comunale.”

ulteriori tre mesi, il termine per concludere il procedimento sulla regolarità dei rendiconti e sulla validità della documentazione probativa di supporto²⁵.

Profili e operativi e metodologici del controllo svolto

Il Collegio di controllo, insediatosi in data 21 gennaio 2021²⁶, si è avvalso di tre revisori appositamente designati dal Dirigente della Segreteria del Servizio di supporto della Sezione di controllo²⁷.

In via preliminare, l'attività istruttoria è stata rivolta all'individuazione, tramite i dati forniti dall'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento autonomie locali, dei Comuni interessati alla consultazione elettorale in esame e al numero degli aventi diritto al voto per ciascun ente.

La fase successiva è consistita nell'identificare i soggetti tenuti alla rendicontazione, o all'inoltro della c.d. dichiarazione negativa, da rilasciare nel caso in cui la forza politica non abbia fruito di finanziamenti né sostenuto spese, sollecitando, qualora gli interessati non avessero spontaneamente provveduto, l'adempimento dell'obbligo.

A questo proposito va precisato che, in conformità al consolidato indirizzo interpretativo elaborato dai collegi istituiti in sede centrale, il *dies a quo* per la decorrenza del termine di sei mesi di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 515 del 1993 deve essere ritenuto coincidente con il giorno di presentazione dell'ultimo rendiconto da parte dei soggetti partecipanti alla competizione elettorale, ricadente, nel caso di specie, nella data del 6 luglio 2021²⁸.

Una volta acquisiti i consuntivi, in numerose ipotesi, a causa dell'insufficienza del corredo documentale, si è reso necessario indirizzare alle formazioni politiche interessate richieste istruttorie di informazioni e chiarimenti integrativi.

Le verifiche concernenti le spese (nei casi in cui sono state dichiarate) hanno riguardato la loro conformità alle finalità di propaganda elettorale attraverso l'esame della

²⁵ Circa l'individuazione del *dies a quo* si rimanda al paragrafo successivo.

²⁶ Cfr. la deliberazione n. 7/2021/CSE.

²⁷ Cfr. la disposizione n. 1/2021/SEZ.CONTR.

²⁸ Si tratta del rendiconto inviato dal Sig. Biagio Calabrò, in qualità di delegato incaricato a presentare la lista "DIVENTERA' BELLISSIMA BARCELLONA POZZO DI GOTTO"; cfr., per un'interpretazione omogenea a quella fornita dal Collegio, le deliberazioni n. 71/2018/CSE della Sezione Regionale di controllo per la Toscana; n. 265/2017/CSE della Sezione Campania e n.171/2019/CSE di questa Sezione.

documentazione di supporto (consistente in fatture), nonché il rispetto dei limiti di spesa calcolato; per i finanziamenti (in disparte la preponderanza dei casi in cui i rappresentanti delle liste hanno attestato di non averne ricevuti) sono stati identificati i contributori e reperita la documentazione eventualmente resa necessaria dalla natura dei beneficiari, che, in nessun caso, hanno elargito somme superiori al tetto oltre il quale sarebbe stata necessaria la c.d. “dichiarazione congiunta” ai sensi dell’art. 4, comma 3, della l. n. 659/1981, come modificato dall’art. 1, comma 18, della legge n. 3/2019.

I risultati e gli esiti di tale attività sono riportati nella parte speciale, riferito a ciascun comune.

Osservazioni conclusive

Sul fronte delle fonti di finanziamento, si fa presente la prevalente utilizzazione dei mezzi propri delle forze politiche, in ordine alla quale il Collegio, atteso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità²⁹, non ha potuto attivare mezzi istruttori, dovendosi ritenere sufficienti le dichiarazioni rese dagli stessi soggetti sottoposti a controllo; la situazione si è posta negli stessi termini nei casi in cui i rendicontanti hanno attestato l'assenza di contribuzioni e di spese.

Sul versante delle spese, è emersa, con evidenza, la sproporzione dei limiti normativamente fissati, i quali sottendono un livello di apporti significativamente più elevato di quello connotante l'attuale panorama; pertanto, considerato il divario fra i contributi percepiti e il tetto massimo consentito, l'ipotesi della loro violazione resta puramente teorica.

L'analisi complessiva dei rendiconti non ha evidenziato rilevanti profili di difformità rispetto alla disciplina normativa, rilevandosi che, in ogni caso, le irregolarità riscontrate, prive di gravità offensiva, non sono passibili di sanzioni.

Il quadro normativo in base al quale sono state effettuate le verifiche suscita, invece, plurime osservazioni critiche.

Risalta, in primo luogo, la presenza di una legislazione stratificata, composta da fonti scarsamente coordinate, che intesta una pluralità di compiti a soggetti diversi, senza aver cura di raccordarne le attività.

Numerose questioni, quale l'accessibilità ai documenti esaminati dal Collegio e l'interpretazione dell'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993, oggetto di ricostruzioni contrastanti, inoltre, restano irrisolte, proiettando, nel secondo caso, quest'incertezza anche sui criteri da utilizzare per il controllo³⁰.

²⁹ Cfr. la sentenza della Corte di Cassazione n. 1352 del 18 febbraio 1999.

³⁰ Con riferimento all'estensione dei controlli sui rendiconti delle elezioni politiche alle elezioni amministrative ad opera dell'art. 13, comma 6, della legge n.96/2012 la sezione delle autonomie, nella più volte citata delibera n. 24/SEZAUT/2013/INPR si è espressa nei seguenti termini: *“L'adeguamento di detta normativa alle esigenze applicative proprie di un diverso ambito istituzionale (quale deve ritenersi quello delle Amministrazioni locali) è rimesso, al pari di quanto già avvenuto per la elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto ordinario ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, all'attività dell'interprete, il quale viene chiamato al difficile compito di integrare una disciplina incerta e lacunosa seguendo una traccia (quanto mai esile ed essenziale) che il legislatore ha inteso fornire dettando scarse indicazioni di carattere ermeneutico circa la normativa concretamente applicabile. La regolamentazione che ne consegue*

Un ulteriore aspetto critico riguarda l'assenza di collegamenti fra il bilancio della forza politica e il consuntivo riguardante le campagne elettorali: la visione a compartimenti stagni del bilancio complessivo del partito e del rendiconto sulle spese elettorali appare il *vulnus* più grave all'incisività dei controlli.

Il bilancio dei partiti e dei movimenti politici (almeno di quelli che ambiscono all'iscrizione e alla permanenza nel registro e al conseguimento dei benefici previsti dagli artt. 11 e 12 del D.L. n. 149/2013), infatti, è analitico, consolidato, certificato e verificato da un organismo indipendente, ma le informazioni che vi sono contenute non rientrano nel patrimonio conoscitivo del Collegio istituito presso la Sezione di controllo, che non può contestualizzare la gestione delle campagne elettorali nell'ambito di quelle dell'esercizio.

In definitiva, il rendiconto soggetto all'esame del Collegio, privo di suggelli certificativi e di legami con il consuntivo complessivo della gestione in cui s'innesta, in sostanza - dato che le entrate non sono finalizzate ad uno scopo preciso e che il rapporto fra finanziamenti e spese non è oggettivo - viene rimesso alla ricostruzione del dichiarante, libero di selezionare fra gli apporti quelli la cui somma corrisponde alle spese denunciate, rimanendo ignoti i contributi non rivelati, perché superflui per bilanciare attivo e passivo.

La cortina che separa la verifica in esame dai dati del bilancio, inoltre, è ancora più difficilmente penetrabile in considerazione dell'orientamento espresso della Corte di legittimità nella sentenza 18 febbraio 1999, n. 1352, che esclude dal novero delle fonti di finanziamento da scrutinare le risorse che compongono il patrimonio in dotazione alle forze politiche, cui basta affermare di aver fatto ricorso a mezzi propri per assolvere correttamente agli obblighi di comunicazione; anche la dichiarazione di non aver ricevuto finanziamenti per la campagna elettorale e di non aver affrontato spese non può essere incrociata con altri dati contabili che, in ipotesi, potrebbero smentirla.

Gli argomenti esposti si intrecciano al tema dei rapporti con la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti

risulta, in detti casi, priva di una espressa formulazione testuale che ne espliciti il contenuto precettivo in base ad un preciso valore semantico”.

politici, titolare di compiti che la rendono depositaria di dati non utilizzabili in occasione della verifica dei consuntivi riguardanti le campagne elettorali, dal momento che non sono previsti canali di circolazione di informazioni fra il Collegio e la Commissione, né risultano ben definite le forme di collaborazione o di raccordo del loro operato.

In conclusione, si auspica un aggiornamento normativo che salvaguardi la specificità del controllo sulle spese elettorali, rimodulando gli strumenti istruttori a disposizione dei Collegi e istituendo una proficua sinergia con la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

PARTE SPECIALE

COMUNE DI MARSALA elettori 69.790 - limite di spesa per ciascuna lista euro 69.790,00

Hanno preso parte alla competizione elettorale svolta nelle date del 4 - 5 ottobre 2020 n. 16 liste.

Il consiglio comunale si è insediato in data 29 ottobre 2020.

Il termine per la presentazione dei rendiconti presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Sicilia da parte delle forze politiche interessate scadeva il 13 dicembre 2020 (45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L. n. 515 del 10 dicembre 1993, come modificato dall'art. 14 *bis*, comma 1 del D.L. n. 149 del 28 dicembre 2013 nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13).

Liste elettorali		Fonti di finanziamento dichiarate	Spese dichiarate	di cui non ammesse
1	Forza Italia	euro 151,20	euro 196,56	euro 45,36
2	Lega Sicilia - Salvini Premier	0	0	
3	Liberi - Massimo Grillo Sindaco	0	0	
4	Progettiamo Marsala	0	0	
5	Marsala Città Punica - Via- Psi	0	0	
6	Un'altra Marsala-Popolari e Autonomisti - Idea Sicilia	0	0	
7	Fratelli d'Italia	0	0	
8	Unione di Centro	0	0	
9	Noi Marsalesi - Centrali per la Sicilia	0	0	
10	Cento Passi per la Sicilia	0	0	
11	Marsala Europea	0	0	
12	Movimento Popolare Arcobaleno	0	0	
13	Marsala Coraggiosa	0	0	
14	Movimento 5 Stelle	0	0	
15	Marsala al Via - Ora Sicilia al Centro	euro 1.000,00	euro 1.000,00	euro 500,00
16	Partito Democratico	euro 1.132,44	euro 1.132,44	
Totale spese dichiarate			euro 2.329,00	
Limite generale ammissibile per il Comune			euro 1.116.640,00	
Incidenza totale spese/limite generale			0,2%	

1. Forza Italia

Il rendiconto è stato presentato in data 18 dicembre 2020 (oltre il termine di legge) dal Commissario, Amministratore Nazionale, Senatore Alfredo Messina.

Le fonti di finanziamento, derivanti da libere contribuzioni in denaro, sono pari a euro 151,20.

Sono indicate spese per complessivi euro 196,56, di cui euro 151,20 destinate all'autenticazione delle firme ed euro 45,36 contabilizzate ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 10 dicembre 1993.

Con nota n. 3877 del 23 marzo 2021, considerato che le fonti di finanziamento non coprivano le spese "forfettarie" di cui al secondo comma del richiamato art. 11, dichiarate nella misura di euro 45,36, si è richiesta la trasmissione di chiarimenti e documenti idonei a colmare il suddetto disallineamento; con nota di risposta pervenuta il 25 marzo 2021 (prot. Cdc n. 3953), il Commissario ha riferito che tale spesa non era effettiva ma era stata esposta nel rendiconto *"solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2, dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 il quale stabilisce che le spese elencate in suddetta normativa sono calcolate in misura forfettaria e nella percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate; tale percentuale nel rendiconto in questione è appunto pari ad euro 45,36. Di conseguenza non esistono fonti di finanziamento per l'importo in questione"*.

La spesa, dunque, non è mai stata sostenuta e per questo deve essere espunta dal rendiconto, non ponendosi, evidentemente, nessun problema di copertura di un esborso che non ha avuto luogo.

Per il resto, il finanziamento di euro 151,20, proveniente da contributori dei quali sono stati precisati i nominativi, appare regolare.

La spesa di euro 151,20 è ammissibile, dal momento che è ricompresa nell'art. 11, lettera d), della legge n. 515/1993 ed è stata documentata attraverso la produzione della fattura n. 141 del 5 novembre 2020, da cui si evince che la prestazione, consistente nella redazione, avvenuta in data 29 luglio 2020, di una procura speciale notarile (n. di rep. 20.614 del 29 luglio 2020), relativa alla raccolta di firme per la presentazione delle liste del partito in occasione delle elezioni amministrative siciliane, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53 del 21 marzo 1990 e dell'art. 21 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, è stata compensata con un onorario totale di euro 756,00, da dividere per il numero (pari a cinque) dei comuni siciliani in cui il partito Forza Italia ha partecipato alla competizione elettorale del 4 - 5 ottobre 2020.

Pertanto, considerato che la sola spesa effettiva, pari di euro 151,20, è inclusa nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è rispettosa del limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 ed è coperta da adeguato finanziamento, il rendiconto deve essere dichiarato regolare, tranne che per l'importo di euro 45,36, che, per le ragioni sopra esposte, deve essere stralciato.

2. Lega Sicilia - Salvini Premier

Il rendiconto è stato presentato in data 10 dicembre 2020 (entro il termine di legge), dal legale rappresentante nazionale della lista, signor Stefano Borghesi, che ha attestato l'insussistenza di spese ed entrate.

3. Liberi - Massimo Grillo Sindaco

Il rendiconto è stato presentato in data 21 dicembre 2020 (oltre il termine di legge), dal delegato alla presentazione della lista, signor Sergio Bellafiore, che ha rilasciato una rendicontazione negativa, attestando di non aver ricevuto finanziamenti e di non aver effettuato spese.

4. Progettiamo Marsala

Il rendiconto è stato presentato in data 4 gennaio 2021 (oltre il termine di legge) dal delegato alla presentazione della lista, signor Vincenzo Giuseppe Giacalone, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

5. Marsala Città Punica - Via - Psi

Il rendiconto è stato presentato il 4 gennaio 2021 (oltre il termine di legge), dal mandatario, signor Gaetano Lanza, che ha rilasciato una rendicontazione negativa.

6. Un'altra Marsala - Popolari e Autonomisti - Idea Sicilia

Il rendiconto è stato presentato in data 4 gennaio 2021 (oltre il termine di legge), dal mandatario, signor Francesco Motta, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

7. Fratelli d'Italia

Il rendiconto è stato presentato in data 11 gennaio 2021 (oltre il termine di legge), dal delegato alla presentazione della lista, signor Maurizio Miceli, che ha rilasciato una rendicontazione negativa di spesa.

8. Unione di Centro

Il rendiconto è stato presentato in data 11 gennaio 2021 (oltre il termine di legge), dai delegati di lista, signori Alberto Giovanni Brescia e Marco Gentile, che hanno rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

9. Noi Marsalesi - Centrali per la Sicilia

Il rendiconto è stato presentato in data 26 gennaio 2021 (oltre il termine di legge), dal delegato alla presentazione della lista, signor Stefano Pellegrino, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

10. Cento Passi per la Sicilia

Il rendiconto è stato presentato in data 5 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal delegato alla presentazione della lista signor Fabio Stefano Genna, che ha rilasciato una dichiarazione negativa di spesa.

11. Marsala Europea

Il rendiconto è stato presentato in data 5 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal delegato alla presentazione della lista signor Salvatore Accardi, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

12. Movimento Popolare Arcobaleno

Il rendiconto è stato presentato in data 5 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal candidato sindaco della lista signor Sebastiano Grasso, che ha rilasciato una dichiarazione negativa di spese.

13. Marsala Coraggiosa

Il rendiconto è stato presentato in data 5 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal delegato alla presentazione della lista, signor Agostino Salvatore Licari, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

14. Movimento 5 Stelle

Il rendiconto è stato presentato in data 9 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal portavoce e candidato sindaco della lista signor Aldo Fulvio Rodriguez, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

15. Marsala al Via - Ora Sicilia al Centro

Il rendiconto è stato presentato il 12 marzo 2021 (oltre il termine di legge) dal delegato alla presentazione della lista signor Angelo Rocca, che ha dichiarato che la pubblicità dell'intera lista era stata finanziata con mezzi propri della forza politica, denunciando euro 1.000,00 di spese.

Tuttavia, quale supporto documentale, in seguito a sollecito, è stata prodotta unicamente la fattura n. 22 del 31 ottobre 2020, di soli euro 500,00, corredata dal relativo bonifico, da cui risulta che la prestazione ha avuto per oggetto *banner* pubblicitari per 18 giorni nel sito "Sicilia oggi notizie": il Collegio, pertanto, dichiara l'irregolarità della residua spesa di euro 500,00, priva di qualsiasi pezza d'appoggio che ne dimostri l'effettività.

Il rendiconto, per il resto, deve essere dichiarato regolare, dal momento che le spese documentate sono riconducibili all'art. 11, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, comma 1, lettera a), non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e sono coperte dai finanziamenti, che, in ragione della loro provenienza, precludono ulteriori approfondimenti.

16. Partito Democratico

Il rendiconto è stato presentato in data 15 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal tesoriere del Partito Democratico - circolo di Marsala, signor Fabrizio Alloro.

Il tesoriere ha trasmesso un'iniziale dichiarazione in cui affermava che, per le elezioni del 4 - 5 ottobre 2020, la lista non aveva ricevuto contributi né finanziamenti; con una dichiarazione integrativa, fatta pervenire, a seguito di richiesta di chiarimenti, in data 31 marzo 2021, ha specificato che le risorse utilizzate per la propaganda elettorale provenivano da un conto corrente ordinario utilizzato *"da anni per le spese del partito"*, alimentato dai tesserati del circolo PD di Marsala.

Gli esborsi, dichiarati per un totale di euro 1.132,44, sono documentati attraverso l'allegazione di fatture per un importo corrispondente (fattura n. 27 del 15 settembre 2020 di euro 208,00; fattura n. 73/A del 16 settembre 2020 di euro 208,00; fattura n. 85/A del 20 settembre 2020 di euro 508,44; fattura n. 14/20 del 5 ottobre 2020 di euro 208,00) dalle quali si desume che le prestazioni sono relative a pubblicità per la campagna elettorale.

Il Collegio, considerato che la spesa effettuata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, comma 1, lettere a) e b), non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e che la fonte di finanziamento attestata, consistente in *"mezzi propri"*, esclude ulteriori approfondimenti istruttori, dichiara la regolarità del rendiconto.

COMUNE DI MILAZZO elettori 27.807 - limite di spesa per ciascuna lista euro 27.807,00

Hanno preso parte alla competizione elettorale svolta nelle date del 4 - 5 ottobre 2020 n. 19 liste n. 19 partiti o movimenti politici.

Il consiglio comunale si è insediato in data 24 ottobre 2020.

Il termine per la presentazione dei rendiconti presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Sicilia da parte delle forze politiche interessate scadeva l'8 dicembre 2020 (45 giorni dalla data di insediamento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 12, c.1, della L. n. 515 del 10 dicembre 1993, come modificato dall'art. 14 *bis*, c. 1 del D.L. n. 149 del 28 dicembre 2013 nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13).

Liste elettorali		Fonti di finanziamento dichiarate	Spese dichiarate	di cui non ammesse
1	Forza Italia	euro 151,20	euro 196,56	euro 45,36
2	Lega Sicilia - Salvini Premier	0	0	
3	Diventerà Bellissima	0	0	
4	Movimento 5 Stelle	0	0	
5	Azione Civica per Milazzo	0	0	
6	Per Milazzo	0	0	
7	Fratelli d'Italia	0	0	
8	Alleanza per Milazzo	0	0	
9	Fare Milazzo	0	0	
10	Partito Democratico - Articolo Uno	0	0	
11	Milazzo 2020	0	0	
12	Milazzo città futura	0	0	
13	Munafò Sindaco	0	0	
14	Adesso Milazzo	0	0	
15	Innamorato della mia Città Uniti	0	0	
16	Noi Milazzesi	0	0	
17	Amiamo Milazzo	0	0	
18	Lorenzo Italiano Sindaco	0	0	
19	Insieme per Milazzo	euro 843,01	euro 843,01	
Totale spese dichiarate			euro 1.039,57	
Limite generale ammissibile per il Comune			euro 528.333,00	
Incidenza totale spese/limite generale			0,2%	

1. Forza Italia

Il rendiconto è stato presentato in data 18 dicembre 2020 (oltre il termine di legge) dal Commissario, Amministratore Nazionale, Senatore Alfredo Messina.

Le fonti di finanziamento, derivanti da libere contribuzioni in denaro, sono pari a euro 151,20.

Sono indicate spese per complessivi euro 196,56, di cui euro 151,20 destinate all'autenticazione delle firme ed euro 45,36 contabilizzate ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 10 dicembre 1993.

Con nota n. 3877 del 23 marzo 2021, considerato che le fonti di finanziamento non coprivano le spese "forfettarie" di cui al secondo comma del richiamato art. 11, dichiarate nella misura di euro 45,36, si è richiesta la trasmissione di chiarimenti e documenti idonei a colmare il suddetto disallineamento; con nota di risposta pervenuta il 25 marzo 2021 (prot. Cdc n. 3953), il Commissario ha riferito che tale spesa non era effettiva ma era stata esposta nel rendiconto *"solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2, dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 il quale stabilisce che le spese elencate in suddetta normativa sono calcolate in misura forfettaria e nella percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate; tale percentuale nel rendiconto in questione è appunto pari ad euro 45,36. Di conseguenza non esistono fonti di finanziamento per l'importo in questione"*.

La spesa, dunque, non è mai stata sostenuta e per questo deve essere espunta dal rendiconto, non ponendosi, evidentemente, nessun problema di copertura di un esborso che non ha avuto luogo.

Per il resto, il finanziamento di euro 151,20, proveniente da contributori dei quali sono stati precisati i nominativi, appare regolare.

La spesa di euro 151,20 è ammissibile, dal momento che è ricompresa nell'art. 11, lettera d), della legge n. 515/1993 ed è stata documentata attraverso la produzione della fattura n. 141 del 5 novembre 2020, da cui si evince che la prestazione, consistente nella redazione, avvenuta in data 29 luglio 2020, di una procura speciale notarile (n. di rep. 20.614 del 29 luglio 2020), relativa alla raccolta di firme per la presentazione delle liste del partito in occasione delle elezioni amministrative siciliane, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53 del 21 marzo 1990 e dell'art. 21 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, è stata compensata con un onorario totale di euro 756,00, da dividere per il numero (pari a cinque) dei comuni siciliani in cui il partito Forza Italia ha partecipato alla competizione elettorale del 4 - 5 ottobre 2020.

Pertanto, considerato che la sola spesa effettiva, pari di euro 151,20, è inclusa nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è rispettosa del limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 ed è coperta da adeguato finanziamento, il rendiconto deve essere dichiarato regolare, tranne che per l'importo di euro 45,36, che, per le ragioni sopra esposte, deve essere stralciato.

2. Lega Sicilia - Salvini Premier

Il rendiconto è stato presentato in data 10 dicembre 2020 (entro il termine di legge), dal legale rappresentante nazionale della lista, signor Stefano Borghesi, che ha attestato l'insussistenza di spese ed entrate.

3. Diventerà Bellissima

Il rendiconto è stato presentato in data 13 gennaio 2021 (oltre il termine di legge), dal rappresentante della lista, signor Tommaso La Malfa, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

4. Movimento 5 Stelle

Il rendiconto è stato presentato in data 18 gennaio 2021 (oltre il termine di legge), dal delegato della lista signor Simone Gullo, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

5. Azione Civica per Milazzo

Il rendiconto è stato presentato in data 20 gennaio 2021 (oltre il termine di legge), dal delegato della lista, signor Ruggero Zebito, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

6. Per Milazzo

Il rendiconto è stato presentato in data 25 gennaio 2021 (oltre il termine di legge), dalla rappresentante di lista, signora Valeria Maisano, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

7. Fratelli D'Italia

Il rendiconto è stato presentato in data 1° febbraio 2021 (oltre il termine di legge), dal responsabile della presentazione della lista, signor Giuseppe Imbruglia, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

8. Alleanza per Milazzo

Il rendiconto è stato presentato in data 11 febbraio 2021 (oltre il termine di legge), dal rappresentante di lista, signor Branca Massimiliano, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

9. Fare Milazzo

Il rendiconto è stato presentato in data 8 febbraio 2021 (oltre il termine di legge), dai rappresentanti di lista, signori Mario Salvatore Sfamini e Antonio Franco Nicosia, che hanno rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

10. Partito Democratico - Articolo Uno

Il rendiconto è stato presentato in data 4 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal rappresentante delegato per la presentazione della lista, signor Teodoro La Monica,

che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese (contenente, nell'intestazione, un errore materiale, relativamente al nome del Comune, che non ne inficia la correttezza).

11. Milazzo 2020

Il rendiconto è stato presentato in data 11 marzo 2021 (oltre il termine di legge) dal rappresentante della lista, signor Francesco Pino, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

12. Milazzo Città Futura

Il rendiconto è stato presentato in data 12 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal rappresentante della lista, signor Salvatore Caravello, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

13. Munafò Sindaco

Il rendiconto è stato presentato in data 12 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal rappresentante della lista, signor Fortunato Mauro Munafò, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

14. Adesso Milazzo

Il rendiconto è stato presentato in data 15 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal presentatore e delegato di lista, signor Attilio Andriolo, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

15. Innamorato della mia Città Uniti

Il rendiconto è stato presentato in data 15 marzo 2021 (oltre il termine di legge) dal presentatore e delegato di lista, signor Maurizio Petrella, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

16. Noi Milazzesi

Il rendiconto è stato presentato in data 17 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal rappresentante della lista, signor Giancarlo Romagnoli, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

17. Amiamo Milazzo

Il rendiconto è stato presentato in data 17 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal rappresentante della lista, signor Vincenzo Patti, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

18. Lorenzo Italiano Sindaco

Il rendiconto è stato presentato in data 17 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal rappresentante della lista, signor Gabriele Italiano, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

19. Insieme per Milazzo

Il rendiconto è stato presentato in data 19 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal rappresentante e delegato della lista, signor Antonino Francesco Cusumano.

Il responsabile ha comunicato che le spese sostenute per la campagna elettorale, finanziate con mezzi propri della forza politica, ammontano ad euro 843,01, documentandole con la fattura, di pari importo, (contrassegnata con il n. 383 del 1° ottobre 2020), dalla quale si evince che la prestazione è consistita nell'acquisto di manifesti, volantini e *gadget* di propaganda elettorale.

Il Collegio, considerato che la spesa dichiarata corrisponde alla tipologia indicata nell'art.11, comma 1, lettera a), della legge 10 dicembre 1993, n. 515, non eccede il limite di legge e che le modalità di finanziamento attestate precludono ulteriori approfondimenti, dichiara il rendiconto regolare.

COMUNE DI AGRIGENTO elettori 51.976³¹ - limite di spesa per ciascuna lista euro 51.976,00

Hanno preso parte alla competizione elettorale svolta nelle date del 4 – 5 ottobre 2020 n. 20 liste; il consiglio comunale si è insediato in data 10 novembre 2020.

Il termine per la presentazione dei rendiconti presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Sicilia da parte delle forze politiche interessate scadeva il 25 dicembre 2020 (45 giorni dalla data di insediamento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L. n. 515 del 10 dicembre 1993, come modificato dall'art. 14 bis, c. 1 del D.L. n. 149 del 28 dicembre 2013 nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13).

Liste elettorali		Fonti di finanziamento dichiarate	Spese dichiarate	di cui non ammesse
1	Forza Italia	euro 151,20	euro 196,56	euro 45,36
2	Movimento 5 Stelle	euro 2.763,20	euro 2.763,20	
3	Uniti per la città	0,00	0,00	
4	La nuova Agrigento	0,00	0,00	
5	Agrigento in movimento	0,00	0,00	
6	Vox Italia	0,00	0,00	
7	Facciamo squadra per Agrigento	0,00	0,00	
8	Noi	0,00	0,00	
9	Cambiamo rotta per Agrigento	0,00	0,00	
10	Lega Salvini	euro 6.136,00	euro 6.136,00	
11	Diventerà bellissima	0,00	0,00	
12	Onda	0,00	0,00	
13	Fratelli d'Italia	euro 9.073,80	euro 9.073,80	
14	Andiamo avanti	0,00	0,00	
15	Unione di centro	0,00	0,00	
16	Agrigento sostenibile	0,00	0,00	
17	Alternativa democratica e progressista- Cento passi per la Sicilia	0,00	0,00	
18	Futura Agrigento	0,00	0,00	
19	Buongiorno Agrigento	0,00	0,00	
20	Rinasce Agrigento	0,00	0,00	
Totale spese dichiarate		euro 18.124,20	euro 18.169,56	
Limite generale ammissibile per il Comune			1.039.520	
Incidenza totale spese/limite generale			1,75%	

³¹ Nella nota dell'Assessorato delle Autonomie locali del 27 gennaio 2021, prot. Cdc n. 1192, i cittadini iscritti nelle liste elettorali sono 51.912; tale discrasia è attribuibile alla diversità dei momenti della rilevazione della popolazione, in quanto i dati comunicati dall'Assessorato risalgono al censimento 2011 mentre quelli forniti dal Comune fanno riferimento alla data in cui sono state effettuate le ultime operazioni di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 223/1967

1. Forza Italia

Il rendiconto è stato presentato in data 18 dicembre 2020 (oltre il termine di legge) dal Commissario, Amministratore Nazionale, Senatore Alfredo Messina.

Le fonti di finanziamento, derivanti da libere contribuzioni in denaro, sono pari a euro 151,20.

Sono indicate spese per complessivi euro 196,56, di cui euro 151,20 destinate all'autenticazione delle firme ed euro 45,36 contabilizzate ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 10 dicembre 1993.

Con nota n. 3877 del 23 marzo 2021, considerato che le fonti di finanziamento non coprivano le spese "forfettarie" di cui al secondo comma del richiamato art. 11, dichiarate nella misura di euro 45,36, si è richiesta la trasmissione di chiarimenti e documenti idonei a colmare il suddetto disallineamento; con nota di risposta pervenuta il 25 marzo 2021 (prot. Cdc n. 3953), il Commissario ha riferito che tale spesa non era effettiva ma era stata esposta nel rendiconto *"solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2, dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 il quale stabilisce che le spese elencate in suddetta normativa sono calcolate in misura forfettaria e nella percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate; tale percentuale nel rendiconto in questione è appunto pari ad euro 45,36. Di conseguenza non esistono fonti di finanziamento per l'importo in questione"*.

La spesa, dunque, non è mai stata sostenuta e per questo deve essere espunta dal rendiconto, non ponendosi, evidentemente, nessun problema di copertura di un esborso che non ha avuto luogo.

Per il resto, il finanziamento di euro 151,20, proveniente da contributori dei quali sono stati precisati i nominativi, appare regolare.

La correlata spesa di euro 151,20 è ammissibile, dal momento che è ricompresa nell'art. 11, lettera d), della legge n. 515/1993 ed è stata documentata attraverso la produzione della fattura n. 141 del 5 novembre 2020, da cui si evince che la prestazione, consistente nella redazione, avvenuta in data 29 luglio 2020, di una procura speciale notarile (n. di rep. 20.614 del 29 luglio 2020), relativa alla raccolta di firme per la presentazione delle liste del partito in occasione delle elezioni amministrative siciliane, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53 del 21 marzo 1990 e dell'art 21 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, è stata compensata con un onorario totale di euro 756,00, da dividere per il numero (pari a cinque) dei comuni siciliani in cui il partito Forza Italia ha partecipato alla competizione elettorale del 4 - 5 ottobre 2020.

Pertanto, considerato che la sola spesa effettiva, pari di euro 151,20, è inclusa nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è rispettosa del

limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 ed è coperta da adeguato finanziamento, il rendiconto deve essere dichiarato regolare, tranne che per l'importo di euro 45,36, che, per le ragioni sopra esposte, deve essere stralciato.

2. Movimento 5 stelle

Il rendiconto è stato presentato in data 8 aprile 2021 (oltre il termine di legge), dal delegato alla presentazione della lista, signor Alfonso Scanio, che ha dichiarato di aver sostenuto spese per euro 2.763,20, finanziate da libere contribuzioni in denaro.

La forza politica, a seguito di approfondimento istruttorio, faceva pervenire l'elenco dei contributori che l'hanno supportata per la campagna elettorale in oggetto.

Le spese venivano documentate attraverso la produzione di n. 7 fatture (n. 48 del 10 settembre 2020, n. 341 del 13 settembre 2020, n. 351 del 22 settembre 2020, n. 57 del 28 settembre 2020, n. 47 del 29 settembre 2020, n. 56 del 2 ottobre 2020 e n. 13 del 19 ottobre 2020) pari all'importo complessivo sopra indicato, relative a prestazioni consistenti nella produzione, nell'acquisto o nell'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda

Va ulteriormente precisato che tutte le fatture sono intestate al mandatario della lista, nonché candidato alla carica di consigliere comunale e non al soggetto che ha presentato il rendiconto, che 4 di esse, di ammontare pari ad euro 1.776,00, nella descrizione, non fanno riferimento alla lista ma al candidato sindaco; inoltre, a seguito di apposita richiesta, con dichiarazione integrativa fatta pervenire in data 08.07.2021 (prot. Cdc n. 7022) è stato chiarito che comunque tutte le spese indicate nel rendiconto sono state interamente effettuate per la campagna elettorale dell'intera lista.

Ciò premesso, dal momento che le spese sono state documentate, che appaiono riconducibili all'art. 11, primo comma, lettera a), della legge 10 dicembre 1993, n. 515 che trovano integrale copertura in fonti di finanziamento in linea con le prescrizioni normative, il rendiconto deve essere dichiarato regolare.

3. Uniti per la città

Il rendiconto è stato presentato in data 25 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dai delegati di lista, signori Antonino Cammalleri e Giovanni Campagna, che hanno rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

4. Con Daniela Catalano Sindaco - La nuova Agrigento

Il rendiconto è stato presentato in data 26 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal delegato alla presentazione della lista, signor Valerio Iacolino, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

5. Agrigento in movimento

Il rendiconto è stato presentato in data 30 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal delegato alla presentazione della lista, signor Antonino Galvano, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

6. Vox Italia

Il rendiconto è stato presentato in data 25 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal delegato alla presentazione della lista, signor Fabio Sardo, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

7. Facciamo squadra per Agrigento

Il rendiconto è stato presentato in data 25 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dai delegati alla presentazione della lista, signora Loredana Danile e signor Angelo Di Mauro, che hanno rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

8. Noi

Il rendiconto è stato presentato in data 30 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dai delegati alla presentazione della lista, signori Pasquale Vullo e Giovanni Montalbano, che hanno rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

9. Cambiamo rotta per Agrigento

Il rendiconto è stato presentato in data 25 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal delegato alla presentazione della lista, signor Aurelio Trupia, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

10. Lega Sicilia - Salvini premier

Il rendiconto è stato presentato in data 10 dicembre 2020 (entro il termine di legge), dal legale rappresentante, signor Stefano Borghesi.

Le fonti di finanziamento ricomprendono fondi propri del movimento per euro 6.136,00 e, per euro 514,00, contributi, promananti da una persona fisica, della quale è stato fornito il nominativo, fino a un ammontare complessivo pari a euro 6.650,00.

Le spese sono documentate con la trasmissione di n. 5 fatture, dal cui esame si evince che le prestazioni finanziate sono consistite, per euro 6.136,00, nell'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico per euro 6.136,00 e per euro 514,00 in servizi resi da persone fisiche retribuiti da un soggetto che, in questo modo, ha sostenuto la campagna del partito, come precisato nella comunicazione integrativa del 20 luglio 2021.

11. Diventerà bellissima

Il rendiconto è stato presentato in data 25 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal delegato alla presentazione della lista, signor Salvatore Palillo, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

12. Onda

Il rendiconto è stato presentato in data 31 marzo 2021 (oltre il termine di legge) dalla delegata alla presentazione della lista, signora Giovanna Saieva, che ha rilasciato una dichiarazione negativa di spesa.

13 Fratelli d'Italia

Il rendiconto è stato presentato in data 07 aprile 2021 (oltre il termine di legge), dal Segretario amministrativo della lista, signor Costantino Ciulla.

Le fonti di finanziamento consistono in fondi propri del partito, utilizzati a copertura della totalità delle spese, sostenute per euro 9.073,80.

Sono state prodotte 4 fatture, dalle quali si evince che, fino ad un ammontare di euro 624,00, le prestazioni sono consistite nella produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi per la propaganda e per 8.449,80 hanno riguardato distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi per la propaganda, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione sulle radio e televisioni private nel cinema e nei teatri.

Il Collegio, considerato che la spese dichiarate corrispondono alla tipologia indicata nell'art.11, comma 1, lettere a) e b), della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non eccedono il limite di legge e che le modalità di finanziamento attestare precludono ulteriori approfondimenti, dichiara il rendiconto regolare.

14. Andiamo avanti

Il rendiconto è stato presentato in data 26 marzo 2021 (oltre il termine di legge) dai delegati alla presentazione della lista, signori Giuseppe Licata e Massimo Firetto, che hanno rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

15. Unione di centro

Il rendiconto è stato presentato in data 29 marzo 2021 (oltre il termine di legge) dal delegato alla presentazione della lista, signor Decio Terrana, che ha rilasciato una dichiarazione negativa di spesa.

16. Agrigento sostenibile

Il rendiconto è stato presentato in data 26 marzo 2021 (oltre il termine di legge) dalla delegata alla presentazione della lista, signora Isabella Diana, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

17. Alternativa democratica e progressista - Cento passi per la Sicilia

Il rendiconto è stato presentato in data 30 marzo 2021 (oltre il termine di legge) dal delegato alla presentazione della lista, signor Ignazio Mingari, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

18 Futura Agrigento

Il rendiconto è stato presentato in data 26 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dalla delegata alla presentazione della lista, signora Anna Lisa Russello, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

19 Buongiorno Agrigento

Il rendiconto è stato presentato in data 26 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dai delegati alla presentazione della lista, signora Elisa Virone e signor Mirko Firetto, che hanno rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

20 Rinasce Agrigento

Il rendiconto è stato presentato in data 26 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dai delegati alla presentazione della lista, signori Angelo Firetto e Giovanni Hamel, che hanno rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

COMUNE DI CARINI elettori 36.115 - limite di spesa per ciascuna lista euro 36.115,00

Hanno preso parte alla competizione elettorale svolta nelle date del 4 - 5 ottobre 2020 n. 21 liste.

Il consiglio comunale si è insediato in data 5 novembre 2020.

Il termine per la presentazione dei rendiconti presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Sicilia da parte delle forze politiche interessate scadeva il 20 dicembre 2020 (45 giorni dalla data di insediamento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 12, c.1, della L. n. 515 del 10 dicembre 1993, come modificato dall'art. 14 bis, comma 1 del D.L. n. 149 del 28 dicembre 2013 nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13).

Liste elettorali		Fonti di finanziamento dichiarate	Spese dichiarate	di cui non ammesse
1	Carini si sveglia			
2	Forza Italia Prima la Sicilia	euro 151,20	euro 196,56	euro 45,36
3	UDC Terzo polo	0	0	
4	Movimento 5 stelle	0	0	
5	Diventerà bellissima	0	0	
6	Prima Carini	euro 270,00	euro 270,00	
7	Il germoglio	0	0	
8	Onda Movimento Popolare regionalista	0	0	
9	Movimento civico scrusciu	0	0	
10	Azzurri per Carini 2020	euro 270,00	euro 270,00	
11	Lavoro per Carini	0	0	
12	Partito democratico - cittadinanza attiva	0	0	
13	Insieme per Carini al centro	0	0	
14	Lega Salvini Sicilia	0	0	
15	L'altra Carini	0	0	
16	Carini viva	0	0	
17	Carini a colori	0	0	
18	Fratelli d'Italia	euro 1.812,60	euro 1.812,60	
19	Io voto Carini	0	0	
20	Avanti Carini	0	0	
21	Ora Sicilia al centro	0	0	
Totale spese dichiarate		euro 2.503,80	euro 2.549,16	
Limite generale ammissibile per il Comune			Euro 541.725,00	
Incidenza totale spese/limite generale			0,47%	

1. Carini si sveglia

Il rendiconto è stato presentato in data 3 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dai delegati alla presentazione della lista, signora Noemi Mannino e signor Antonio Gabriele Armetta, che hanno rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e spese.

2 Forza Italia – Prima la Sicilia

Il rendiconto è stato presentato in data 18 dicembre 2020 (oltre il termine di legge) dal Commissario, Amministratore Nazionale, Senatore Alfredo Messina.

Le fonti di finanziamento, derivanti da libere contribuzioni in denaro, sono pari a euro 151,20.

Sono indicate spese per complessivi euro 196,56, di cui euro 151,20 destinate all'autenticazione delle firme ed euro 45,36 contabilizzate ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 10 dicembre 1993.

Con nota n. 3877 del 23 marzo 2021, considerato che le fonti di finanziamento non coprivano le spese "forfettarie" di cui al secondo comma del richiamato art. 11, dichiarate nella misura di euro 45,36, si è richiesta la trasmissione di chiarimenti e documenti idonei a colmare il suddetto disallineamento; con nota di risposta pervenuta il 25 marzo 2021 (prot. Cdc n. 3953), il Commissario ha riferito che tale spesa non era effettiva ma era stata esposta nel rendiconto *"solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2, dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 il quale stabilisce che le spese elencate in suddetta normativa sono calcolate in misura forfettaria e nella percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate; tale percentuale nel rendiconto in questione è appunto pari ad euro 45,36. Di conseguenza non esistono fonti di finanziamento per l'importo in questione"*.

La spesa, dunque, non è mai stata sostenuta e per questo deve essere espunta dal rendiconto, non ponendosi, evidentemente, nessun problema di copertura di un esborso che non ha avuto luogo.

Per il resto, il finanziamento di euro 151,20, proveniente da contributori dei quali sono stati precisati i nominativi, appare regolare.

La spesa di euro 151,20 è ammissibile, dal momento che è ricompresa nell'art. 11, lettera d), della legge n. 515/1993 ed è stata documentata attraverso la produzione della fattura n. 141 del 5 novembre 2020, da cui si evince che la prestazione, consistente nella redazione, avvenuta in data 29 luglio 2020, di una procura speciale notarile (n. di rep. 20.614 del 29 luglio 2020), relativa alla raccolta di firme per la presentazione delle liste del partito in occasione delle elezioni amministrative siciliane, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53 del 21 marzo 1990 e dell'art 21 del D.P.R. 445 del

28 dicembre 2000, è stata compensata con un onorario totale di euro 756,00, da dividere per il numero (pari a cinque) dei comuni siciliani in cui il partito Forza Italia ha partecipato alla competizione elettorale del 4 - 5 ottobre 2020.

Pertanto, considerato che la sola spesa effettiva, pari di euro 151,20, è inclusa nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è rispettosa del limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 ed è coperta da adeguato finanziamento, il rendiconto deve essere dichiarato regolare, tranne che per l'importo di euro 45,36, che, per le ragioni sopra esposte, deve essere stralciato.

3. UDC - Terzo polo

Il rendiconto è stato presentato in data 7 aprile 2021 (oltre il termine di legge), dal delegato alla presentazione della lista, signor Francesco Tilotta, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

4. Movimento 5 Stelle

Il rendiconto è stato presentato in data 24 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal delegato alla presentazione della lista, signor Felice Aloisio, che ha rilasciato una dichiarazione negativa di spesa.

5. Diventerà bellissima

Il rendiconto è stato presentato in data 27 aprile 2021 (oltre il termine di legge), dai delegati alla presentazione della lista, signora Livia Vivona e signor Antonino Doria, che hanno rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

6. Prima Carini

Il rendiconto è stato presentato in data 2 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal delegato alla presentazione della lista, signor Antonino Pulizzi, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

7. Il germoglio

Il rendiconto è stato presentato in data 10 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dai delegati alla presentazione della lista, signori Antonino Palazzolo e Gaspare Manicioto, che hanno rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

8. Onda - Movimento popolare regionalista

Il rendiconto è stato presentato in data 17 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal delegato alla presentazione della lista, signor Pietro Conigliaro, che ha rilasciato una dichiarazione negativa di spesa.

9. Movimento civico “scrusciu”

Il rendiconto è stato presentato in data 6 aprile 2021 (oltre il termine di legge), dai delegati alla presentazione della lista, signora Sara Furnari e signor Vincenzo Vitale, che hanno rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

10. Azzurri per Carini

Il rendiconto è stato presentato in data 8 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal delegato alla presentazione della lista, signor Vincenzo Russo.

Le fonti di finanziamento derivano da libere contribuzioni in denaro, a carico del soggetto indicato dalla forza politica, intestatario delle fatture, a copertura della totalità delle spese sostenute, ammontanti ad euro 270,00.

Dalla lettura della fattura prodotta si evince che euro 50,00 sono stati destinati alla realizzazione dei manifesti e dello striscione pubblicitario; euro 20,00 alla presentazione lista; euro 200,00 per la stampa dei *fac - simile*.

Il Collegio, considerato che la spese dichiarate corrispondono alla tipologia indicata nell'art.11, comma 1, lettera a), della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non eccedono il limite di legge e che non si ravvisano irregolarità nei finanziamenti, dichiara il rendiconto regolare.

11. Lavoro per Carini

Il rendiconto è stato presentato in data 01 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal delegato alla presentazione della lista, signor Gaetano Pisano, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

12. Partito democratico - Articolo uno - Cittadinanza attiva

Il rendiconto è stato presentato in data 11 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dai delegati alla presentazione della lista, signori Francesco Canto e Antonino Provenza, che hanno rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

13. Insieme per Carini al centro

Il rendiconto è stato presentato in data 01 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal delegato alla presentazione della lista, signori Sergio Ciluffo e Pierfrancesco Ferranti, che hanno rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

14. Lega Salvini Sicilia

Il rendiconto è stato presentato in data 10 dicembre 2020 (entro il termine di legge), dal legale rappresentante, signor Stefano Borghesi, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e spese.

15. L'altra Carini

Il rendiconto è stato presentato in data 18 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal delegato alla presentazione della lista, signor Francesco Balsamo, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e spese.

16. Carini viva

Il rendiconto è stato presentato in data 6 aprile 2021 (oltre il termine di legge) dal delegato alla presentazione della lista, signor Antonio Conigliaro, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e spese.

17. Carini a colori

Il rendiconto è stato presentato in data 01 marzo 2021 (oltre il termine di legge) dal delegato alla presentazione della lista, signor Thomas Ferrante, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e spese.

18. Fratelli d'Italia

Il rendiconto è stato presentato in data 12 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal delegato alla presentazione della lista, signor Francesco Lo Monaco, che le fonti di finanziamento, pari a euro 1.812,60, derivano, per l'intero da fondi propri del partito.

Le spese, di pari ammontare, sono state documentate attraverso la produzione di n. 3 fatture, dalle quale si evince che, per euro 1.012,60, si riferiscono alla produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda e, per la restante quota di euro 800,00, alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi per la propaganda, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazioni, sulle radio e televisioni private, nel cinema e nei teatri

Ciò premesso, atteso che le spese dichiarate, non eccedenti i limiti di legge, sono ammissibili in quanto riconducibili all'art. 11, primo comma, lettere a) e b) della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e che sono interamente coperte dai finanziamenti, sui quali, in ragione della loro fonte, sono preclusi ulteriori approfondimenti, il rendiconto deve essere considerato regolare.

19. Io voto Carini

Il rendiconto è stato presentato in data 27 aprile 2021 (oltre il termine di legge), dalla delegata alla presentazione della lista, signora Elisa Purpura, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e spese.

20. Avanti Carini

Il rendiconto è stato presentato in data 01 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dai signori Vito Addali e Vito Ruffino, delegati alla presentazione della lista, che hanno rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e spese.

21. Ora Sicilia al centro

Il rendiconto è stato presentato in data 25 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dai delegati alla presentazione della lista, signori Pietro Liguria e Marcello Lentini, che hanno rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e spese.

COMUNE DI AUGUSTA elettori 32.451 - limite di spesa per ciascuna lista euro 32.451,00

Hanno preso parte alla competizione elettorale svolta nelle date del 4 - 5 ottobre 2020 n. 12 liste, movimenti o partiti politici.

Il consiglio comunale si è insediato in data 23 novembre 2020.

Il termine per la presentazione dei rendiconti presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Sicilia da parte delle forze politiche interessate scadeva il 7 gennaio 2021 (45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L. n. 515 del 10 dicembre 1993, come modificato dall'art. 14 bis, comma 1 del D.L. n. 149 del 28 dicembre 2013 nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13).

Liste elettorali		Fonti di finanziamento dichiarate	Spese dichiarate	di cui non ammesse
1	Lega Salvini Sicilia - #Diventerà Bellissima	0	0	
2	Democratici e Progressisti per Carruba Sindaco	0	0	
3	Attiva Mente	0	0	
4	Augusta Coraggiosa per Carruba Sindaco	0	0	
5	Movimento 5 Stelle	euro 1.600,00	euro 1.600,00	
6	Civica per Augusta	0	0	
7	Augusta 2020	0	0	
8	Nuovo Patto per Augusta	0	0	
9	CambiAugusta*	euro 9.270,00	euro 9.270,00	euro 16,60
10	C'è un Futuro per Augusta*	0	0	
11	100 per Augusta*	0	0	
12	Destinazione Futuro*	0	0	
Totale spese dichiarate			Euro 10.870,00	
Limite generale ammissibile per il Comune			euro 389.412,00	
Incidenza totale spese/limite generale			2,8%	

* Le liste CambiAugusta, C'è un Futuro per Augusta, 100 per Augusta e Destinazione Futuro hanno presentato un unico rendiconto collettivo

1. Lega Sicilia per Salvini - #Diventerà Bellissima

Il rendiconto è stato trasmesso in data 10 dicembre 2020 (entro il termine di legge), dal legale rappresentate, signor Borghesi Stefano, che ha attestato l'insussistenza di spese ed entrate.

2. Democratici e Progressisti per Carruba Sindaco

Il rendiconto è stato presentato in data 28 dicembre 2020 (entro il termine di legge), dal delegato di lista, signor Passanisi Fiorindo, che ha rilasciato una dichiarazione attestante l'insussistenza di entrate e spese.

3. Attiva Mente

Il rendiconto è stato presentato in data 3 marzo 2021 (oltre il termine di legge), dal delegato di lista, signor Umberto Passanisi, che ha certificato l'assenza di spese.

4. Augusta Coraggiosa per Carruba Sindaco

Il delegato di lista, signor Carrubba Francesco, in data 23 febbraio 2021 (oltre il termine di legge), ha presentato un rendiconto negativo, dichiarando l'insussistenza di spese ed entrate.

5. Movimento 5 Stelle

Il data 25 febbraio 2021 (comunque oltre il termine di legge), il signor Alessandro Sinnonio ha trasmesso una fattura di importo pari ad euro 1.600,00, relativa all'acquisto di manifesti; non venivano indicate le fonti di finanziamento né redatto un prospetto consuntivo di entrate e spese.

In riscontro alla sollecitazione inoltrata in via istruttoria, con messaggio pervenuto in data 11 marzo 2021, la forza politica chiariva di essersi avvalsa di libere contribuzioni in denaro corrisposte dai propri sostenitori della lista, senza precisarne i nominativi, che venivano indicati, in seguito a ulteriore richiesta, con comunicazione a mezzo PEC, in data 22 luglio 2021.

Il movimento, in definitiva, non ha presentato un documento qualificabile come rendiconto, ma si è limitata, per di più rendendo necessaria un'attività istruttoria svolta in più riprese, a denunciare le spese e le fonti di approvvigionamento.

Il Collegio, evidenziando che le norme in base alle quali il controllo è svolto non impongono precise formalità, mirando esclusivamente ad accertare dati che, comunque, sono stati resi noti, considerato che le spese dichiarate, rientrano nelle tipologie indicate dall'art. 11, primo comma, lettera a) della legge 10 dicembre 1993, n. 515, non superano il limite di legge e sono coperte da finanziamenti in linea con le prescrizioni normative, non ravvisa irregolarità sostanziali, rilevanti ai fini dell'irrogazione di sanzioni o della segnalazione di violazioni ad altre autorità.

6. Civica per Augusta

Il delegato di lista, signor Concetto Cannavà, il 19 febbraio 2021 (oltre il termine di legge) ha presentato un rendiconto negativo, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

7. Augusta 2020

I signori Ario Pustizzi e Dario Niciforo, il 4 dicembre 2020 (entro il termine di legge), hanno presentato, quali delegati di lista, un rendiconto negativo, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

8. Nuovo Patto per Augusta

I delegati di lista, signori Luigi Antonio Marino e Concetto Birritteri, rispettivamente in data 4 dicembre 2020 e 18 dicembre 2020 (entro il termine di legge) hanno presentato un rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate, acquisito in data 21 dicembre 2020.

9. CambiAugusta

In data 7 gennaio 2021 è pervenuto un rendiconto cumulativo, trasmesso dai signori Giuseppe Celano, D'Amico Roberta, Francesca Saraceno e Cristina Rossitto, riferito ai finanziamenti e alle spese sostenute dalle liste coalizzate "CambiAugusta", "Destinazione Futuro", "C'è un Futuro per Augusta" e "100 per Augusta", da considerarsi riferito *pro quota* alle stesse.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento pari euro 9.270,00, provenienti da libere contribuzioni di sostenitori delle liste in questione ed altrettante spese riguardanti comizi, manifesti, volantini, affissioni e propaganda televisiva.

A giustificazione delle spese sostenute sono state allegate al rendiconto n. 19 fatture il cui totale, tuttavia, non coincide con quello dichiarato.

Per la precisione, dalla sommatoria delle fatture risulta un importo pari a euro 9.253,40 (con una differenza, rispetto all'ammontare dichiarato, pari a euro 16,60), come da dettaglio che segue:

	ESTREMI FATTURA	IMPORTO
1	30/20 del 15/9/2020	1.201,20
2	32/20 del 15/9/2020	312,00
3	31/20 del 15/9/2020	312,00
4	95/20 del 16/9/2020	260,00
5	20-00504 del 16/9/2020	549,00
6	901/2020 del 22/9/2020	36,40
7	902/2020 del 22/9/2020	62,40
8	41 del 23/9/2020	122,00
9	37/20 del 28/9/2020	312,00
10	36/20 del 28/9/2020	312,00
11	39/20 del 8/10/2020	936,00

12	FPR 174/20 del 9/10/2020	1.445,60
13	FPR 41/20 del 20/10/2020	806,00
14	FPR 181/20 del 20/10/2020	499,20
15	13/FE del 16/10/2020	780,00
16	20-00580 del 21/10/2020	613,90
17	47 del 26/10/2020	242,00
18	FPR 23/20 del 28/10/2020	104,00
19	20-00610 del 2/11/2020	347,70
TOTALE		9.253,40

Come chiarito in sede istruttoria, tali fatture, nonostante le imprecisioni contenute nella parte descrittiva di alcune di esse, devono essere tutte integralmente imputate alla lista.

Il Collegio, pertanto, dichiara l'irregolarità della residua spesa di euro 16,60, priva di adeguati riscontri documentali atti a dimostrarne l'effettività.

Il rendiconto, per il resto, deve essere dichiarato regolare, dal momento che le spese documentate sono riconducibili all'art. 11, primo comma, lettere a) e b) della legge 10 dicembre 1993, n. 515, non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e sono coperte dai finanziamenti, che, in ragione della loro provenienza, precludono ulteriori approfondimenti.

10. C'è un Futuro per Augusta

Si rinvia al punto 9.

11. 100 per Augusta

Si rinvia al punto 9.

12. Destinazione Futuro

Si rinvia al punto 9.

COMUNE di BARCELLONA POZZO di GOTTO elettori 36.839 - limite di spesa per ciascuna lista euro 36.839,00

Hanno preso parte alla competizione elettorale svolta nelle date del 4 - 5 ottobre 2020 n. 15 liste.

Il consiglio comunale si è insediato in data 28 ottobre 2020.

Il termine per la presentazione dei rendiconti presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Sicilia da parte delle forze politiche interessate scadeva il 12 dicembre 2020 (45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L. n. 515 del 10 dicembre 1993, come modificato dall'art. 14 bis, comma 1 del D.L. n. 149 del 28 dicembre 2013 nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13).

Liste elettorali		Fonti di finanziamento dichiarate	Spese dichiarate	di cui non ammesse
1	Partito Democratico	0	0	0
2	Movimento 5 Stelle	0	0	
3	Per Cambiare Davvero Città Aperta	0	0	
4	Azzurri per Barcellona Pozzo di Gotto Calabrò Sindaco	0	0	
5	Città Viva Barcellona nel Cuore	0	0	
6	Barcellona Pozzo di Gotto al Centro	0	0	
7	Forza Italia Berlusconi	Euro 151,20	Euro 196,56	Euro 45,36
8	Alleanza per Barcellona Pozzo di Gotto Calabrò Sindaco	0	0	
9	#Diventerà Bellissima Barcellona Pozzo di Gotto	0	0	
10	Calabrò Sindaco	0	0	
11	#Noi Ci Siamo - Grande Sicilia First	0	0	
12	Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia	0	0	
13	Legga Salvini Sicilia	0	0	
14	Prima il Territorio	0	0	
15	Vox Italia Barcellona P.G. Giuseppe Sottile Sindaco	0	0	
Totale spese dichiarate			euro 196,56	
Limite generale ammissibile per il Comune			euro 552.585,00	
Incidenza totale spese/limite generale			0,1%	

1. Partito Democratico

Il rendiconto è stato trasmesso il 18 gennaio 2021 (oltre il termine di legge), dal signor Domenico Floramo, rappresentante delegato per la presentazione della lista, che ha certificato l'insussistenza di spese ed entrate.

2. Movimento 5 Stelle

I signori Antonino Calandra e Calderone Vito Paolo, in qualità di rappresentanti legali della lista, in data 30 giugno 2021 (oltre il termine di legge), hanno fatto pervenire una dichiarazione negativa, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

3. Per Cambiare Davvero Città Aperta

I signori Scardino Mario Andrea e Poma Elena Albertina, delegati di lista, in data 17 novembre 2020 (entro il termine di legge), hanno inoltrato un rendiconto negativo, attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

4. Azzurri per Barcellona Pozzo di Gotto Calabrò Sindaco

Il delegato di lista, signor Ravidà Salvatore in data 3 marzo 2021 (oltre il termine di legge), ha presentato una dichiarazione negativa, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

5. Città Viva Barcellona nel Cuore

In data 15 marzo 2021 (oltre il termine di legge), il signor Genovese Paolo, in qualità di legale rappresentante della lista ha trasmesso una dichiarazione negativa attestante l'insussistenza di entrate e di spese.

6. Barcellona Pozzo di Gotto al Centro

Il delegato di lista, signor Calabrò Franco, in data 24 gennaio 2021, ha presentato una dichiarazione negativa, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

7. Forza Italia Berlusconi

Il rendiconto è stato presentato in data 22 febbraio 2021 (oltre il termine di legge), dal Commissario, Amministratore Nazionale, Senatore Alfredo Messina.

Le fonti di finanziamento, derivanti da libere contribuzioni in denaro, sono pari a euro 151,20.

Sono indicate spese per complessivi euro 196,56, di cui euro 151,20 destinate all'autenticazione delle firme ed euro 45,36 contabilizzate ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 10 dicembre 1993.

Con nota n. 3877 del 23 marzo 2021, considerato che le fonti di finanziamento non coprivano le spese "forfettarie" di cui al secondo comma del richiamato art. 11, dichiarate nella misura di euro 45,36, si è richiesta la trasmissione di chiarimenti e documenti idonei a colmare il suddetto disallineamento; con nota di risposta pervenuta il 25 marzo 2021 (prot. Cdc n. 3953), il Commissario ha riferito che tale spesa non era effettiva ma era stata esposta nel rendiconto "solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2, dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 il quale stabilisce che le spese elencate in suddetta normativa sono calcolate in misura forfettaria e nella percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate; tale percentuale nel rendiconto in questione è appunto pari ad euro 45,36. Di conseguenza non esistono fonti di finanziamento per l'importo in questione".

La spesa, dunque, non è mai stata sostenuta e per questo deve essere espunta dal rendiconto, non ponendosi, evidentemente, nessun problema di copertura di un esborso che non ha avuto luogo.

Per il resto, il finanziamento di euro 151,20, proveniente da contribuenti dei quali sono stati precisati i nominativi, appare regolare.

La spesa di euro 151,20 è ammissibile, dal momento che è ricompresa nell'art. 11, lettera d), della legge n. 515/1993 ed è stata documentata attraverso la produzione della fattura n. 141 del 5 novembre 2020, da cui si evince che la prestazione, consistente nella redazione, avvenuta in data 29 luglio 2020, di una procura speciale notarile (n. di rep. 20.614 del 29 luglio 2020, relativa alla raccolta di firme per la presentazione delle liste del partito in occasione delle elezioni amministrative siciliane, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53 del 21 marzo 1990 e dell'art. 21 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, è stata compensata con un onorario totale di euro 756,00, da dividere per il numero (pari a cinque) dei comuni siciliani in cui il partito Forza Italia ha partecipato alla competizione elettorale del 4 - 5 ottobre 2020.

Pertanto, considerato che la sola spesa effettiva, pari di euro 151,20, è inclusa nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è rispettosa del limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 ed è coperta da adeguato finanziamento, il rendiconto deve essere dichiarato regolare, tranne che per l'importo di euro 45,36, che, per le ragioni sopra esposte, deve essere stralciato.

8. Alleanza per Barcellona Pozzo di Gotto Calabrò Sindaco

In data 5 marzo 2021 (oltre il termine di legge), il signor Bauro Gianmarco, nella qualità di rappresentante di lista, ha inviato una dichiarazione negativa, attestante l'insussistenza di spese.

9. #Diventerà Bellissima Barcellona Pozzo di Gotto

Il 6 luglio 2021 (oltre il termine di legge), il delegato di lista, signor Biagio Calabrò, ha presentato una dichiarazione negativa, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

10. Calabrò Sindaco

Il 25 febbraio 2021, il delegato alla presentazione della lista, signor Rocco Davide Fumà, ha presentato una dichiarazione negativa, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

11. #Noi Ci Siamo - Grande Sicilia First

Il delegato di lista, signor Coppolino Salvatore, il 3 marzo 2021 (oltre il termine di legge) ha presentato una dichiarazione negativa, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

12. Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia

In data 23 novembre 2020 (entro il termine di legge), la signora Bucalo Carmela, in qualità di Commissario provinciale del Partito Fratelli D’Italia Alleanza Nazionale, ha presentato una dichiarazione negativa, attestante l’insussistenza di spese ed entrate.

13. Lega Salvini Sicilia

Il rendiconto è stato trasmesso in data 10 dicembre 2020 (entro il termine di legge), dal legale rappresentate, signor Borghesi Stefano, che ha attestato l’insussistenza di spese ed entrate.

14. Prima il Territorio

In data 9 marzo 2021 (oltre il termine di legge), il signor La Spada Salvatore Antonio, nella qualità di rappresentante della lista, ha presentato una dichiarazione negativa, attestante l’insussistenza di spese ed entrate.

15. Vox Italia Barcellona P.G. Giuseppe Sottile Sindaco

In data 25 giugno 2021 (oltre il termine di legge) il delegato alla presentazione della lista, signor Crisafulli Giuseppe, ha trasmesso una dichiarazione attestante l’insussistenza di spese ed entrate.

Si dà atto, altresì, che, il 12 marzo 2021, è pervenuta una dichiarazione negativa, estranea all’attività di questo Collegio, anche da parte del candidato sindaco Giuseppe Sottile.